



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale (D CA/CI)

Valide dal 1° gennaio 2024

Stato: 10 agosto 2023

318.106.02 i D CA/CI

01.23

Premessa

Le direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale (D CA/CI) sono state completamente rivedute con effetto dal 1° gennaio 2024.

Questa nuova edizione si è resa necessaria in seguito all'accettazione della riforma AVS 21 da parte del Popolo e alla necessità in generale di aggiornare i principi fondamentali, adeguandoli all'odierna realtà digitale. Le modifiche concernono principalmente i punti seguenti:

- la soppressione della chiusura dei conti individuali (CI);
- l'esecuzione di più riunioni dei CI (RCI);
- l'attribuzione di un identificatore d'ordine RCI alle riunioni dei CI;
- la notifica di tutti i redditi conseguiti fino alla data della RCI ad ogni nuova RCI;
- l'attribuzione di un identificatore biunivoco a ogni registrazione nei CI (identificatore di registrazione CI);
- la possibilità che un CI aggiunto sia rilevante per varie RCI;
- il processo di cambiamento di cassa;
- il fatto che una RCI rimane sempre attiva e può generare CI aggiunti; la cassa ricevente valuta se ne ha bisogno o meno (p. es. dopo un cambiamento di cassa);
- la soppressione della cifra chiave 07 per i redditi non determinanti per il calcolo della rendita;
- la sostituzione della denominazione «numero d'assicurato» con «numero AVS»;
- la stampa del CA non più automatica, ma soltanto in caso di bisogno e su richiesta.

Spiegazioni concernenti la legge contro il lavoro nero (LLN)

Con l'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) è stato introdotto un confronto tra i dati dell'AVS e quelli dell'assicurazione contro la disoccupazione quale misura di controllo. Questo confronto permette di individuare in modo relativamente affidabile le riscossioni di prestazioni indebite. A tal fine, le CC devono fornire i dati sulle iscrizioni nei CI almeno una volta al mese (v. N. 2104).

Supplemento 1 del 5 aprile 2023

I numeri marginali seguenti sono stati precisati o aggiunti nuovamente:

- 2523
- 2603
- 2703
- 2803 (nuovo)
- 3501
- 5002
- 5004
- 5006
- 5008
- 5009 (nuovo)
- Allegato 4: aggiunta dell'ARC 02

Supplemento 2 del 10 agosto 2023

I numeri marginali seguenti sono stati precisati o aggiunti nuovamente:

- 2339
- 2603
- 5009
- 5010
- Allegato: Estratto del conto individuale

Indice

Abbreviazioni	9
1ª parte – Numero AVS e certificato di assicurazione (CA)	11
1. Principio	11
2. Numero AVS	12
2.1. Formato del numero AVS.....	12
2.2. Creazione autonoma di numeri AVS	12
2.3. Utilizzo del numero AVS.....	12
3. Emissione del CA	12
3.1. In generale	12
3.2. Richiesta di un CA.....	13
3.3. Emissione del CA.....	14
3.4. Indicazioni sul CA.....	15
3.5. Controllo del nuovo CA	15
3.6. Consegna del CA	16
4. Identificazione dei salariati e CA in caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione	16
4.1. In generale	16
4.2. Cambiamento del posto di lavoro di salariati	16
4.4. Cambiamento di cassa da parte dell'affiliato	17
5. CA in caso di prestazione	18
5.1. Allestimento del CA.....	18
5.1.1. Assicurati il cui reddito da lavoro o i cui periodi di contribuzione devono essere conteggiati	18
5.1.2. Casi speciali.....	18
5.2. Consegna del CA.....	19
5.2.1. Assicurati per i quali non è stata eseguita alcuna RCI.....	19
5.2.2. In caso di rimborso o di trasferimento dei contributi di persone straniere e apolidi	19
6. Assegnazione di un numero AVS al di fuori dell'AVS/AI	19
7. Comunicazione dei dati dell'UPI alla CC	19

2^a parte – Conto individuale (CI)	20
1. Tenuta dei CI	20
1.1 In generale	20
1.2 Annuncio delle iscrizioni nei CI all’UCC	20
1.3 Confronto periodico dei dati dell’intestazione del CI con il registro centrale degli assicurati dell’UCC	21
2. Apertura dei CI	21
2.1 In generale	21
2.2 Procedura	22
2.3 Apertura di un conto ausiliario	22
3. Iscrizioni nel CI	23
3.1 In generale	23
3.2 Iscrizioni ordinarie	24
3.2.1 Numero d’affiliato	24
3.2.2 Cifra chiave	25
3.2.2.1 Principio	25
3.2.2.2 Cifra chiave per il genere di contribuzione.....	26
3.2.2.3 Cifra chiave per le iscrizioni «in meno» e gli storni	26
3.2.3 Durata di contribuzione	27
3.2.4 Anno di contribuzione.....	28
3.2.4.1 Principi	28
3.2.4.2 Pagamento di salari arretrati	28
3.2.5 Reddito.....	29
3.2.5.1 Principi	29
3.2.5.2 Reddito dei salariati.....	29
3.2.5.3 Reddito degli indipendenti e dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi	31
3.2.5.4 Reddito delle persone senza attività lucrativa.....	31
3.3 Iscrizioni per casi speciali.....	32
3.3.1 Casi che richiedono più iscrizioni	32
3.3.2 Periodi salariali a cavallo tra due anni civili.....	33
3.3.3 Contributi ridotti	33
3.3.4 Contributi condonati	34
3.3.5 Contributi dichiarati irrecuperabili	34
3.3.6 Pagamento a posteriori o compensazione con prestazioni di contributi dichiarati irrecuperabili	35

3.3.7	Imputazione di contributi provenienti da un'attività lucrativa esercitata da persone non attive	35
3.3.8	Iscrizioni in caso di insolvenza del datore di lavoro	36
3.3.9	Utili di liquidazione realizzati successivamente alla cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente ..	36
3.4	Restituzione di prestazioni soggette a contribuzione	37
3.5	Iscrizione di accrediti per compiti assistenziali.....	37
3.6	Controlli di plausibilità.....	37
4.	Rettifica di iscrizioni nel CI.....	38
4.1	Aumento del reddito	38
4.2	Diminuzione del reddito.....	38
4.2.1	Senza modifica del periodo di contribuzione	38
4.2.2	In caso di modifica simultanea della durata di contribuzione	39
4.3	Altre rettifiche	39
4.4	Rettifiche da eseguire dopo la RCI	39
5.	Estratti dei CI.....	39
5.1	Estratti dei CI e riunioni degli estratti dei CI destinati agli assicurati (ARC 97)	39
5.1.1	Ordinazione di estratti dei CI da parte degli assicurati.....	39
5.1.2	Consegna.....	40
5.1.3	Forma e contenuto	41
5.1.4	Trattamento delle richieste di rettifica	42
5.2	Riunione degli estratti dei CI destinata alla CC (ARC 98)	43
5.3	Riunione degli estratti dei CI per la comunicazione di periodi di contribuzione svizzeri nell'ambito delle convenzioni (ARC 94)	43
5.4	Elenco delle CC che tengono i CI destinato agli assicurati	44
6.	Splitting in caso di divorzio.....	44
6.1	Ordine di splitting (ARC 95).....	44
6.2	Ripartizione dei redditi.....	46
6.3	Iscrizioni effettuate posteriormente nel CI	47
6.4	Gestione dei numeri AVS protetti	47

6.4.1	Identità protetta per l'intera famiglia, senza separazione .	47
6.4.2	Identità protetta in caso di separazione con divieto di contatto	48
7.	Riunione dei CI (RCI).....	48
7.1	In generale	48
7.2	Ordine di RCI	49
7.3	Conferma della RCI.....	49
7.4	Ordine di trasmissione del CI	49
7.5	Trasmissione del CI	50
7.6	Iscrizioni e rettifiche da eseguire dopo una RCI	50
7.7	Annullamento della RCI.....	51
7.8	ARC 79 per il rimborso o il trasferimento di contributi da parte della CSC.....	51
8.	Modifica e cancellazione di dati memorizzati.....	52
8.1	Fusioni di casse di compensazione	52
9.	Cambiamento di cassa	53
3ª parte – Procedura di annuncio all'UCC		54
1	Annunci delle casse all'UCC	54
1.1	Principi	54
1.2	Forma dell'annuncio	54
1.3	Contenuto dell'annuncio (ARC)	55
2.	Annunci dell'UCC alle CC	58
3.	Rettifica dei dati	58
4.	Annunci in sospeso	59
5.	Presentazione nel registro degli assicurati.....	59
4ª parte – Salvaguardia dei CI.....		60
1.	In generale	60
2.	Sistema di protezione	60
2.1	Protezione annuale	60
5ª parte – Disposizione transitoria		61

6^a parte – Entrata in vigore	65
Allegato 1 – Cifre chiave ARC per gli annunci all’UCC	66
Il CA non viene più stampato sempre automaticamente, ma soltanto in caso di bisogno e su richiesta.	66
Allegato 2: Cifre chiave degli Stati	69
Allegato 3 – Cifre chiave utilizzate negli anni 1969–1975 per le iscrizioni di rettifica nei CI	70
Allegato 4 – Cifre chiave ARC utilizzate precedentemente	71
Allegato 5 – Modello di estratto del CI o della panoramica dei conti	76
Allegato 6: Prescrizioni per l’emissione dei certificati di assicurazione	80
Allegato 7: Verifica del numero di controllo	85

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione invalidità
ARC	Annuncio al registro centrale
AVS	Cassa di disoccupazione
CA	Certificato d'assicurazione (formato carta di credito)
Carta grigia	Vecchio certificato di assicurazione
CC	Cassa di compensazione
CI	Conto individuale
CIA	CI aggiunto
CSC	Cassa svizzera di compensazione
D-RA	Directives relatives au registre des assurés (f/d)
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LUD	Legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata (RS 211.231)
N.	Numero marginale
NAVS	Numero numero AVS (a 13 cifre)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
RCI	Riunione dei conti individuali

Regola- Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo
mento 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regola-
(CEE) mento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi
n. 574/7 di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
2 autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11)

SECO Segreteria di Stato dell'economia

Tessera Tessera d'assicurato delle casse malati svizzere
d'assi-
curato

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UPI Unique Person Identification

1^a parte – Numero AVS e certificato di assicurazione (CA)

1. Principio

- 1101 Ogni assicurato riceve un numero AVS, che rimane identico vita natural durante, tranne nei casi seguenti:
- annullamento (scollegamento): nel registro degli assicurati due persone erano collegate, per errore, e hanno pertanto ricevuto lo stesso numero AVS. Quest'ultimo viene annullato ed entrambe le persone ricevono un nuovo numero AVS. A questo punto non sarà più possibile identificarle tramite il numero annullato;
 - disattivazione (collegamento): un assicurato aveva due numeri AVS, che non erano collegati tra loro nel registro degli assicurati. In questo caso, per l'identificazione attiva verrà utilizzato un solo numero AVS. Una ricerca nel registro degli assicurati mediante l'altro numero AVS (disattivato) porterà automaticamente al numero AVS attivo;
 - identità protette (v. cap. 6.4).
- 1102 Il numero AVS è assegnato esclusivamente dall'UCC (senza CA). Il CA è emesso unicamente da una CC o da un ufficio AI in seguito a un annuncio (ARC) (v. N. 1312). Il numero AVS è assegnato:
- alla nascita, in seguito all'annuncio da parte del registro centrale dello stato civile (Infostar);
 - alle persone che non sono nate in Svizzera, in seguito all'annuncio da parte del registro centrale degli stranieri e dell'asilo (SIMIC);
 - su richiesta di un altro organo autorizzato a utilizzare in modo sistematico il numero AVS;
 - in seguito all'annuncio da parte della cassa.

2. Numero AVS

2.1. Formato del numero AVS

- 1201 Il numero AVS è composto da:
- | | <i>Posizioni</i> |
|---|------------------|
| – un codice nazionale per la Svizzera (756) | 1–3 |
| – un numero aleatorio a nove cifre | 4–12 |
| – un numero di controllo | 13 |
- e si presenta come segue: 756.3047.5009.62

- 1202 Il *numero di controllo* è creato in base alla formula presentata nell'Allegato 7.

2.2 Creazione autonoma di numeri AVS

- 1203 Solo l'UCC è autorizzato ad assegnare nuovi numeri AVS. La creazione autonoma di numeri d'assicurato è dunque vietata.

2.3 Utilizzo del numero AVS

- 1204 Le casse possono utilizzare sistematicamente i numeri AVS per svolgere tutti i loro compiti (compiti attribuiti dalla legge e compiti delegati). Se il numero AVS è utilizzato esclusivamente nell'ambito di un compito delegato (p. es. assegni familiari), va tenuto presente che non è possibile emettere un CA.

3. Emissione del CA

3.1 In generale

- 1301 Il numero AVS figura sulla tessera d'assicurato della cassa malati. Per principio, ricevono un CA soltanto gli assicurati che non hanno tale tessera o che lo richiedono esplicitamente. La tessera d'assicurato della cassa malati può essere presentata al posto del CA.

1302 Un nuovo CA viene emesso, su richiesta, anche per gli assicurati

- le cui generalità sono cambiate o da rettificare (v. N. 1303, 1304 e 1317);
- il cui numero AVS è stato annullato (v. N. 1101).
- che possiedono più CA con numeri AVS diversi (N. 1101).

1303 Sono considerate modifiche o rettifiche:

- la modifica o la rettifica del nome;
- la rettifica della data di nascita.

Se i dati figuranti sul CA non sono più attuali, su richiesta occorre emettere un nuovo CA. In caso di modifica o rettifica delle generalità, per l'annuncio all'UCC va utilizzata la cifra chiave ARC 15.

1304 Vi è una modifica o una rettifica anche se:

- il nome di famiglia acquisito tramite un evento contemplato dal diritto matrimoniale è identico a quello portato prima di quest'evento, ma ciò nondimeno le indicazioni sul CA che riguardano il nome subiscono una modifica;
- la data di nascita precisa è accertata a posteriori.

1305 Nei casi descritti ai N. 1307–1410, il datore di lavoro può procedere agli annunci e ai cambiamenti relativi al CA per via elettronica utilizzando un ambito Internet protetto.

1306 Un CA è rilasciato soltanto su richiesta dell'assicurato. La CC decide caso per caso.

3.2 Richiesta di un CA

1307 Per richiedere un CA gli assicurati compilano il modulo ([Richiesta di un certificato di assicurazione](#)), indicandovi – nel caso lo conoscessero – il proprio numero AVS. Le informazioni da essi fornite vanno controllate dal datore di lavoro sulla base di un documento d'identità ufficiale oppure, da parte della cassa, in maniera appropriata. Indicazioni inesatte, incomplete o non chiare vanno corrette o completate.

I nomi vanno indicati secondo l'ortografia ufficiale; nel caso vi fossero più cognomi o nomi bisogna rispettare la sequenza indicata sui documenti d'identità ufficiali. Resta riservato il N. 3111. Il CA può essere richiesto dal datore di lavoro per via elettronica. In questo caso la cassa gli trasmetterà una conferma di ricevuta.

- 1308 Le casse possono utilizzare un proprio modulo di richiesta. Questo deve contenere, al minimo, le indicazioni delle cifre 1–15 del modulo ufficiale e l'indicazione riguardante il controllo dei documenti.
- 1309 Se un CA viene emesso in seguito ad una richiesta di prestazioni AVS o AI, quest'ultima sostituisce il modulo menzionato al N. 1307. Le generalità devono essere verificate sulla base dei documenti d'identità da allegare alla richiesta stessa.
- 1310 Non è necessaria la presentazione di un modulo di richiesta di un CA se
- il CA va sostituito senza che le generalità abbiano subito modifiche;
 - un vecchio CA (carta grigia) è sostituito da uno nuovo;
 - la cassa rettifica di propria iniziativa un annuncio fatto precedentemente all'UCC;
 - vanno rettificate soltanto le generalità di una persona beneficiaria di rendita e la cassa dispone dei documenti d'identità ufficiali per controllare le indicazioni.
- 1311 Se possibile, le carte grigie ancora in possesso degli assicurati devono essere ritirate e restituite loro dopo l'emissione del CA affinché le conservino.

3.3 Emissione del CA

- 1312 Le misure necessarie per l'emissione di un CA sono definite dalla CC che riscuote i contributi, riconosce il diritto ad una prestazione dell'AVS, dell'AI o delle IPG (eventualmente in collaborazione con un organo dell'AI), è competente per l'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali o è sollecitata dall'AD, dal servizio civile, dalla protezione civile o da «Gioventù + Sport».

- 1313 Il CA è emesso dalla CC e dall'ufficio AI. La procedura da seguire è indicata ai N. 3101 segg.
- 1314 Se esistono più CA con numeri AVS diversi, la CC deve procurarsi una copia di un documento d'identità ufficiale e trasmetterla, con una nota accompagnatoria, all'UCC all'indirizzo indicato al N. 3402.
- 1315 Per l'emissione del CA va utilizzato il modulo ufficiale, composto dal CA e dalla lettera di supporto, ottenibile presso il Centro d'informazione AVS/AI. Per la stampa si devono assolutamente rispettare le prescrizioni menzionate nell'Allegato 6. Non sono ammesse indicazioni supplementari specifiche alla cassa o differenze dal testo prescritto. Per la stampa del modulo vanno osservate le prescrizioni di cui all'Allegato 6.

3.4 Indicazioni sul CA

- 1316 Il CA contiene le seguenti indicazioni:
- il cognome,
 - il nome,
 - la data di nascita, e
 - il numero AVS.
- 1317 Il testo standard da utilizzare nella lettera di supporto varia in funzione del motivo per cui viene rilasciato il CA. I testi prescritti sono indicati esaustivamente nell'Allegato 6 e vanno ripresi senza alcuna modifica.

3.5 Controllo del nuovo CA

- 1318 Dopo aver stampato il nuovo CA, la cassa deve controllare se le generalità ivi indicate sono corrette. Se l'annuncio è avvenuto per via elettronica, il datore di lavoro deve restituire il vecchio CA (carta grigia) al lavoratore affinché lo conservi. Se un nuovo CA è sostituito, quello precedente deve essere distrutto.

3.6 Consegna del CA

- 1319 Il CA va consegnato agli assicurati utilizzando la lettera di supporto ufficiale.
- 1320 I CA che non possono essere consegnati vanno distrutti.

4. Identificazione dei salariati e CA in caso di cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione

4.1 In generale

- 1401 Per cambiamento dell'attività lucrativa o dell'affiliazione si intende:
- il cambiamento del posto di lavoro di salariati;
 - l'inizio di un'attività lucrativa supplementare;
 - il cambiamento di cassa da parte dell'assicurato.
- L'inizio dell'obbligo contributivo per gli assicurati già in possesso di un numero AVS è equiparato al cambiamento del posto di lavoro.
- 1402 Dato che si tengono CI anche per le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento e continuano a svolgere un'attività lucrativa, le disposizioni seguenti vanno applicate anche a queste persone soggette all'obbligo contributivo.

4.2 Cambiamento del posto di lavoro di salariati

- 1403 L'assicurato deve presentare subito al nuovo datore di lavoro la sua tessera d'assicurato della cassa malati o, eccezionalmente, il suo CA.
- 1404 Il datore di lavoro identifica i nuovi assicurati soggetti all'obbligo contributivo sin dall'inizio del rapporto di lavoro. A tale scopo, rileva tutte le indicazioni necessarie per poter allestire il conteggio individuale dei contributi secondo le regole previste (art. 51 cpv. 3 LAVS e art. 143 cpv. 2 OAVS).

- 1405 Per l'identificazione di ogni assicurato vanno rilevati:
- il cognome,
 - il nome,
 - la data di nascita, e
 - il numero AVS.
- 1406 Se questi dati presentano lacune, il datore di lavoro trasmette immediatamente alla sua CC il modulo 318.260 «Richiesta di un certificato di assicurazione», debitamente compilato e firmato.
- 1407 Se alla consegna del conteggio individuale dei contributi (art. 36 OAVS) la CC constata che il datore di lavoro non ha adempiuto l'obbligo d'identificazione, gli chiede di fornire le indicazioni mancanti al più tardi entro 30 giorni.
- 1408 Se le informazioni mancanti non sono inoltrate entro il termine fissato, la CC notifica una diffida al datore di lavoro (art. 205 OAVS e N. 2184 segg. DRC). La diffida è inviata immediatamente, ma al più tardi 40 giorni a partire dal momento in cui la CC ha chiesto al datore di lavoro di fornire le informazioni mancanti.
- 1409
ex 1408.1 Se, nonostante la diffida, il datore di lavoro continua a non fornire le informazioni mancanti e la CC deve effettuare iscrizioni in un conto ausiliario secondo i N. 2210–2212, quest'ultima farà ricorso a una multa d'ordine (art. 91 cpv. 1 LAVS e N. 9017 segg. DRC), che sarà notificata al più tardi 90 giorni dopo l'invio della diffida.
- 1410
ex 1409 Se gli assicurati intraprendono un'attività lucrativa supplementare quali salariati, i N. 1403–1409 sono applicabili per analogia.
- 4.4 Cambiamento di cassa da parte dell'affiliato**
- 1411
ex 1410 Gli affiliati che cambiano cassa devono annunciarsi presso quella nuova.

5. CA in caso di prestazione

5.1 Allestimento del CA

5.1.1 Assicurati il cui reddito da lavoro o i cui periodi di contribuzione devono essere conteggiati

1501 Prima di procedere alla RCI, bisogna emettere un nuovo CA per gli assicurati se le generalità, controllate in base ai documenti d'identità, non corrispondono o corrispondono solo in parte ai dati riportati sul CA presentato.

5.1.2 Casi speciali

1502
ex 1504 Se, in base alla richiesta di prestazioni, sussiste il diritto a una prestazione e gli interessati non possiedono ancora un numero AVS, bisogna richiederne uno indicando la cifra chiave ARC 13.

1503
ex 1505 Un nuovo CA va inoltre emesso, su richiesta, se il CA presentato

- non concorda o concorda solo in parte con le generalità indicate nella richiesta di prestazioni,
- corrisponde ancora al vecchio formato (carta grigia).

1504
ex 1507 Per una persona che non è mai stata soggetta all'obbligo contributivo o assicurata e il cui numero AVS deve essere indicato come numero complementare in un annuncio di aumento al registro centrale delle rendite dell'UCC va utilizzato la cifra chiave ARC 35. Non deve essere emesso alcun CA.

5.2 Consegna del CA

5.2.1 Assicurati per i quali non è stata eseguita alcuna RCI

1505
ex 1508

Agli assicurati che danno diritto soltanto a una rendita per orfani, a una rendita per i figli o a un assegno per grandi invalidi, il CA inoltrato con la richiesta o emesso secondo il N. 1502 o 1503 va consegnato senza apportarvi alcuna modifica. Su richiesta, le carte grigie prodotte devono essere sostituite con un nuovo CA e restituite agli assicurati affinché le conservino.

5.2.2 In caso di rimborso o di trasferimento dei contributi di persone straniere e apolidi

1506
ex 1509

Se i contributi devono essere rimborsati o trasferiti, bisogna conservare tutti i CA nell'incarto.

6. Assegnazione di un numero AVS al di fuori dell'AVS/AI

1601

Per gli organi esterni all'AVS/AI che utilizzano il numero AVS la procedura di assegnazione è disciplinata dall'UCC.

1602

L'UCC stila un elenco delle autorità e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato. Esso regola inoltre i dettagli inerenti all'aggiornamento periodico dei numeri AVS ed è competente per la pubblicazione dell'elenco.

7. Comunicazione dei dati dell'UPI alla CC

1701

L'UCC fornisce mensilmente l'insieme dei dati del registro UPI alle CC e giornalmente le mutazioni del medesimo. I dati possono essere scaricati dal sito Extranet AVS/AI: [Ressourcen | UPI | ZAS | Extranet | Informationsstelle AHV/IV \(ahv-iv.ch\)](#).

1702
ex 2112

Le CC devono garantire un controllo e un aggiornamento periodici dei loro dati.

2ª parte – Conto individuale (CI)

1. Tenuta dei CI

1.1 In generale

- 2101 Questo capitolo contiene le disposizioni che regolano, in generale, la tenuta dei CI. Il contenuto dei dati e lo scambio di dati con l'UCC sono invece disciplinati dalle Directives relatives au registre des assurés (D-RA).
- 2102 I dati riguardanti i CI vanno protetti con le misure di sicurezza usuali da perdita, danneggiamenti e interventi non autorizzati. Inoltre, il sistema di gestione dei dati deve essere impostato in modo tale da impedire l'accesso a persone non autorizzate.
- 2103 Le iscrizioni annuali nei CI vanno memorizzate in modo tale da permettere una richiesta di stampa degli stessi in qualsiasi momento, secondo i criteri seguenti:
- per determinate persone;
 - per datore di lavoro;
 - per un dato periodo;
 - per un dato genere di contribuzione.
- Inoltre, va garantita la concordanza delle iscrizioni nei CI con la contabilità degli affiliati.

1.2 Annuncio delle iscrizioni nei CI all'UCC

- 2104 Le iscrizioni di un anno nei CI sono annunciate almeno una volta al mese a fini statistici e di lotta contro il lavoro nero, la prima volta al più tardi il 31 marzo e in seguito alla fine di ogni mese. Tutte le iscrizioni di un anno vanno annunciate all'UCC al più tardi entro il 30 novembre conformemente al capitolo 2.17 delle D-RA. Ogni iscrizione va annunciata una sola volta.

1.3 Confronto periodico dei dati dell'intestazione del CI con il registro centrale degli assicurati dell'UCC

- 2105
ex 2106 Un confronto dei dati dell'intestazione del CI con il registro centrale degli assicurati può essere eseguito ogniqualvolta lo si ritenga necessario. A tal fine le CC devono mettersi in contatto con l'UCC. I dati vanno annunciati conformemente al capitolo 2.18 delle D-RA.
- 2106
ex 2107 Se un CI attivo presso la CC non figura nel registro centrale degli assicurati, si deve richiedere l'apertura di un CI.
- 2107
ex 2108 Se un CI trasmesso dall'UCC non figura o risulta inattivo negli archivi della CC, quest'ultima registra i dati trasmessibile dall'UCC.

2. Apertura dei CI

2.1 In generale

- 2201 L'apertura di un CI si effettua:
- all'inizio dell'obbligo contributivo;
 - alla prima affiliazione a una CC;
 - al cambio della cassa da parte degli affiliati;
 - alla restituzione del libretto delle marche;
 - per l'iscrizione di una prestazione soggetta a contribuzione;
 - per l'iscrizione di un accredito per compiti assistenziali;
 - in caso di modifica del numero AVS o
 - in occasione di un ordine di splitting.
- 2202 Una volta aperto, un CI non viene più chiuso (tranne in caso di annullamento del numero AVS da parte dell'UCC).
- 2203
ex 2204 Se nel registro centrale è iscritta un'esenzione dalla contribuzione, l'UCC non apre un CI. L'avviso di ricevimento ARC dell'UCC conterrà un'indicazione in merito.
- 2204
ex 2205 Il CI contiene i dati trasmessi dall'UCC con l'autorizzazione all'apertura dello stesso (cap. 2.9.2 delle D-RA).

2.2 Procedura

- 2205
ex 2206 Ogni apertura di un CI va annunciata all'UCC. La procedura da seguire è indicata ai N. 3101 segg. Se vi sono motivi che impediscono l'apertura di un CI, questi sono indicati dall'UCC nell'avviso di ricevimento ARC.
- 2206
ex 2207 L'UCC memorizza l'apertura del CI nel registro centrale degli assicurati e trasmette alla CC, a titolo di conferma, un'autorizzazione all'apertura di un CI.
- 2207
ex 2208 Per l'apertura del CI ci si deve imperativamente basare sull'autorizzazione di apertura trasmessa dall'UCC.
- 2208
ex. 2211 Se all'apertura di un CI vi sono già ordini di RCI e/o di splitting per l'assicurato, l'UCC invia alla CC, oltre all'autorizzazione di apertura, tutti gli ordini di RCI e/o di splitting. Gli eventuali provvedimenti da prendere sono disciplinati nel capitolo 2.9.2 D-RA.
- 2209
ex 2212 Sulla base delle indicazioni dell'avviso di ricevimento ARC la CC iscrive il nuovo numero AVS, quale rinvio, nel CI che tiene già sotto il numero AVS precedente.

2.3 Apertura di un conto ausiliario

- 2210
ex 2213 Se non sono noti né il numero AVS né le generalità necessarie e non vi è neanche la possibilità di procurarseli, la cassa non deve avvisare l'UCC.
- 2211
ex 2214 La cassa apre un conto ausiliario, individuale o collettivo, diverso da un CI. Questi conti ausiliari devono essere denominati chiaramente come tali e contenere tutti i dati personali noti degli assicurati. Invece di conti ausiliari individuali, la CC può tenere conti ausiliari collettivi, se del caso per ogni datore di lavoro.
- 2212
ex 2215 Se in seguito l'assicurato può essere identificato, si deve richiedere all'UCC l'apertura di un CI. Dopo aver riportato le registrazioni nel CI, la CC storna le iscrizioni corrispondenti sul conto ausiliario.

3. Iscrizioni nel CI

3.1 In generale

- 2301 Di regola le iscrizioni nel CI contengono:
- il numero d'affiliato;
 - la cifra chiave per il genere di contribuzione;
 - la durata di contribuzione;
 - l'anno di contribuzione;
 - il reddito determinante.
- I casi particolari sono disciplinati dai N. 2359, 2360 e 2611 segg.
- 2302 A ogni registrazione è assegnato un identificatore di registrazione CI biunivoco. I dettagli sono disciplinati nel capitolo 2.10.1 delle D-RA.
- 2303
ex 2302 Servono da base per le iscrizioni:
- i conteggi individuali dei contributi presentati dai datori di lavoro ed eventuali rapporti di controlli eseguiti presso i datori di lavoro;
 - le decisioni di fissazione dei contributi passate in giudicato per gli indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi; è riservata, nel caso di una RCI, l'iscrizione provvisoria nel CI sulla base dei contributi versati;
 - il libretto delle marche;
 - le indennità di disoccupazione annunciate annualmente dalla SECO tramite l'UCC;
 - i giustificativi di prestazioni soggette a contribuzione.
- 2304
ex 2303 I redditi di un anno civile vanno iscritti nel CI al più tardi entro il 31 ottobre dell'anno seguente.
- 2305
ex 2304 Se, in mancanza di una dichiarazione fiscale, i contributi personali di indipendenti, persone senza attività lucrativa o salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi sono fissati solo in un secondo momento, le iscrizioni devono essere eseguite al più tardi entro tre mesi dal momento in cui la decisione di fissazione dei contributi è cresciuta in giudicato. Si procede allo stesso modo se il datore di lavoro presenta i conteggi con ritardo o in caso di reclamo di contributi arretrati o di rimborso di contributi.

2306
ex 2305 I redditi degli assicurati il cui numero AVS non può essere determinato sono registrati individualmente o, se nemmeno il loro nome è noto, collettivamente per datore di lavoro in un conto ausiliario individuale o collettivo (v. N. 2210 segg.). Al posto del numero AVS si deve indicare il numero di assicurati interessati.

3.2 Iscrizioni ordinarie

3.2.1 Numero d'affiliato

2307
ex 2308 Il numero d'affiliato serve alla cassa per identificare le persone soggette all'obbligo contributivo. Esso conta 15 posizioni al massimo e, fatti salvi i N. 2308 segg., può essere stabilito liberamente.

2308
ex 2309 Per l'iscrizione delle indennità di disoccupazione (v. N. 2303) il numero d'affiliato si compone come segue:

999999	= codice dell'assicurazione contro la disoccupazione,
aa	= numero della cassa di disoccupazione e
bbb	= numero dell'ufficio di pagamento

2309
ex 2309.1 La CC che ha aperto l'ultimo CI è responsabile per l'iscrizione delle indennità di disoccupazione.

2310 Per l'iscrizione delle indennità giornaliere AI soggette a contribuzione pagate dalla CC direttamente ai beneficiari, il numero d'affiliato si compone di una serie di 8 (8888888888).

2311 Per la richiesta di IPG soggette a contribuzione pagate dalla CC direttamente alle persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile oppure in caso di maternità, paternità ecc., il numero d'affiliato si compone come segue:

77777777	= codice delle IPG,
001	= servizio militare, civile e di protezione civile,
002	= indennità di maternità,
003	= indennità di paternità,
004	= indennità di assistenza,
005	= indennità di adozione e
777	= codice per i diritti alle IPG fino al 2023 compreso

Le IPG dovute per gli anni fino al 2023 compreso vanno iscritte sotto il numero d'affiliato 7777777777, senza ulteriori distinzioni. Questo vale anche per le rettifiche apportate in un secondo tempo a IPG dovute per gli anni fino al 2023 compreso. Tutte le prestazioni dovute per gli anni a partire dal 2024 vanno iscritte facendo la distinzione per tipo di prestazione.

2312
ex 2311.1 Per l'iscrizione delle indennità di perdita di guadagno per il coronavirus pagate dalla CC direttamente ai beneficiari, il numero d'affiliato si compone di una serie di 5 (5555555555).

2313
ex 2312 Per l'iscrizione delle indennità giornaliere soggette a contribuzione pagate dall'assicurazione militare direttamente ai beneficiari e conteggiate con la Cassa federale di compensazione, il numero d'affiliato si compone di una serie di 6 (6666666666).

3.2.2 Cifra chiave

3.2.2.1 Principio

2314
ex 2313 La cifra chiave (una posizione) indica il genere di contribuzione. Le iscrizioni «in meno» e gli storni sono preceduti da una cifra chiave che indica il genere di iscrizione «in meno» o di storno.

3.2.2.2 Cifra chiave per il genere di contribuzione

2315 ex 2314	Ad ogni registrazione il genere di contribuzione viene indicato con una delle seguenti cifre chiave:	
	– reddito di persone assicurate facoltativamente (solo CSC)	= 0
	– accrediti per compiti assistenziali (v. N. 2359 segg.)	= 0
	– reddito di salariati il cui datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi e prestazioni soggette a contribuzione	= 1
	– reddito di salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi	= 2
	– reddito di persone che esercitano un'attività indipendente (esclusi gli agricoltori), inclusi gli utili da capitale	= 3
	– reddito di persone senza attività lucrativa	= 4
	– reddito da attività lucrativa per la quale i contributi vengono versati in marche	= 5
	– reddito di persone il cui numero AVS non può essere determinato	= 6
	– iscrizioni in caso di splitting (v. N. 2601 segg.)	= 8
	– reddito di persone che esercitano un'attività indipendente nell'agricoltura, inclusi gli utili da capitale	= 9

2316 ex 2314.1	I codici per i casi speciali menzionati qui di seguito vanno applicati come segue:	
	– cittadini stranieri senza attività lucrativa (con cifra chiave 4) e contributo minimo versato dal Cantone di domicilio (N. 2344)	= 01
	– rinuncia alla franchigia per i beneficiari di rendite (con cifre chiave 1, 2, 3, 6 e 9)	= 05

3.2.2.3 Cifra chiave per le iscrizioni «in meno» e gli storni

2317 ex 2315	Il genere di iscrizione «in meno» o di storno è indicato dalle cifre chiave seguenti:
	– iscrizione «in meno», di regola (v. N. 2403–2406) = 1
	Le cifre chiave utilizzate prima del 1980 per le iscrizioni di rettifica sono indicate nell'Allegato 3.

3.2.3 Durata di contribuzione

- 2318
ex 2316
- La durata di contribuzione corrisponde:
- per i salariati, di regola alla durata dell'attività lucrativa durante l'anno civile in cui è stato versato il salario;
 - per gli indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, alla durata del loro assoggettamento in quanto tali durante un anno civile;
 - per le prestazioni soggette a contribuzione, alla durata della loro erogazione. Sono riservati i N. 2322 segg.
- 2319
ex 2317
- La durata di contribuzione si registra con le cifre dei mesi entro i quali la durata di contribuzione relativa al reddito da registrare ha preso inizio ed è finita.
- 2320
ex 2318
- Il mese è indicato con le cifre da 01 a 12; le cifre corrispondenti all'inizio e alla fine del periodo vanno separate con un trattino. Una durata di contribuzione di un anno intero va indicata con la cifra 01 per l'inizio e la cifra 12 per la fine del periodo. Se l'inizio e la fine del periodo cadono nello stesso mese, la cifra corrispondente a quest'ultimo va indicata sia come inizio che come fine del periodo.
- 2321
ex 2319
- Se le informazioni riguardanti l'inizio e la fine del periodo di contribuzione non possono essere ottenute prima dell'iscrizione o se il periodo di contribuzione è indeterminato, invece della cifra del mese bisogna registrare la cifra 66. La cifra 66 può essere utilizzata soltanto per le persone residenti in Svizzera o, nel caso di persone non residenti in Svizzera, soltanto per quelle che svolgono un'attività accessoria (p. es. personale ausiliario). Se sono sconosciuti sia l'inizio che la fine del periodo di contribuzione, entrambe le cifre del mese vanno sostituite con la cifra 66. Se successivamente si riesce ad appurare il periodo di contribuzione effettivo, bisogna procedere secondo i N. 2405 e 2406.
- 2322
ex 2320
- Se le IPG soggette a contribuzione pagate dalla CC direttamente alla persona prestante servizio vengono riunite e iscritte nel CI soltanto alla fine dell'anno, per l'inizio e per la fine del periodo di contribuzione può essere utilizzata la cifra 66.

2323
ex 2321 Nel caso di prestazioni straordinarie accordate dal datore di lavoro a titolo, per esempio, di indennità di partenza, prestazione di previdenza o indennizzo per il divieto di concorrenza, l'inizio e la fine del periodo di contribuzione vanno indicati con la cifra 66.

2324
ex 2323 Le disposizioni relative alla cifra 99, utilizzata in caso di rettifica delle iscrizioni nel CI, figurano ai N. 2401 segg.

3.2.4 Anno di contribuzione

3.2.4.1 Principi

2325
ex 2324 Fatti salvi i N. 2328 e 2329, il reddito da attività lucrativa dipendente soggetto a contribuzione viene iscritto sotto l'anno in cui è stato versato (anno di realizzazione; [art. 30^{ter} cpv. 3 LAVS](#)).

2326
ex 2324.1 I redditi dei lavoratori indipendenti, dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone senza attività lucrativa vanno annotati nel CI sotto l'anno per il quale i contributi sono stati fissati.

2327
ex 2325 Nel caso delle prestazioni soggette a contribuzione, l'iscrizione nel CI è effettuata sotto l'anno nel quale le prestazioni sono state erogate.

3.2.4.2 Pagamento di salari arretrati

2328 Se, nell'anno in cui il salario gli viene versato, il lavoratore non lavora più per lo stesso datore di lavoro, la cassa di compensazione deve annotare il reddito soggetto a contribuzione nel CI sotto l'anno in cui è stata esercitata la relativa attività lucrativa (anno dell'attività; [art. 30^{ter} cpv. 3 lett. a LAVS](#)). Per principio, il versamento di un salario arretrato è iscritto nel CI sotto l'ultimo anno del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro non dimostri che il salario in questione concerne un altro anno. Se il datore di lavoro dimostra che il salario arretrato si riferisce a più anni determinabili, l'iscrizione nel CI deve essere effettuata in misura proporzionale sotto i singoli anni di attività.

Esempio: X. riceve opzioni di collaboratore con un periodo di vesting di tre anni. Il diritto di opzione viene esercitato solo dopo la fine del rapporto di lavoro. Sulla base della prova corrispondente, il reddito di 9000 franchi è ripartito sull'intero periodo di vesting (tre anni). Nel CI viene dunque iscritto un importo di 3000 franchi per ciascuno degli anni in questione.

2329
ex 2328.1 Se le condizioni di cui all'articolo [30^{ter} capoverso 3 lettera b LAVS](#) sono adempiute, la CC, previa richiesta scritta dell'assicurato, registra il reddito da attività dipendente sotto l'anno in cui l'attività è stata esercitata. La richiesta può essere inoltrata fino all'insorgere dell'evento assicurato. La CC si pronuncia mediante decisione (art. 140 cpv. 1 e 2 OAVS).

3.2.5 Reddito

3.2.5.1 Principi

2330
ex 2329 Nel CI va registrato il reddito corrispondente ai contributi AVS dovuti.

2331
ex 2330 Il reddito è registrato con l'ammontare preciso in franchi, senza i centesimi.

3.2.5.2 Reddito dei salariati

2332
ex 2331 Il reddito da registrare corrisponde al salario determinante sul quale sono dovuti i contributi AVS.

2333
ex 2332 I redditi per i quali i contributi sono stati dedotti dal salario di un lavoratore dipendente o per i quali era stato convenuto un salario netto vanno registrati nel CI, anche nel caso in cui contributi dovuti sugli stessi da parte del datore di lavoro siano stati dichiarati irrecuperabili. Inoltre, l'iscrizione del reddito nel CI è ammessa se, a causa di un'inadempienza giuridicamente riconosciuta del datore di lavoro, i contributi dovuti da quest'ultimo sono riscossi e pagati, in via eccezionale, direttamente dal lavoratore salariato.

Inoltre, se un datore di lavoro ha riparato il danno provocato dal suo mancato conteggio dei salari, i redditi corrispondenti vanno iscritti nei CI dei suoi dipendenti, anche se i contributi non sono stati dedotti dai salari degli stessi.

2334
ex 2333

Se il versamento dei contributi è attestato da un libretto delle marche (modulo 318.130), il reddito da iscrivere nel CI viene determinato in base al valore delle marche, per i singoli periodi di contribuzione, come segue:

Anni di contribuzione	Formule
1948–1959	Valore marche x 25
1960–1968	Valore marche x 20
1969–1972	$\frac{\text{Valore marche} \times 100}{6,4}$
1973–1974	$\frac{\text{Valore marche} \times 100}{9,2}$
1975 ¹	
– 1° semestre	$\frac{\text{Valore marche} \times 100}{9,2}$
– 2° semestre	$\frac{\text{Valore marche} \times 100}{10,2}$
1976–1987	$\frac{\text{Valore marche} \times 100}{10,2}$
dal 1988	$\frac{\text{Valore marche} \times 100}{10,3}$
¹ In mancanza di dati sufficienti per distinguere tra il 1° ed il 2° semestre, si applica la formula riguardante il 1° semestre.	

3.2.5.3 Reddito degli indipendenti e dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi

2335
ex 2334 Per gli indipendenti e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, il reddito da iscrivere è quello che è servito a determinare l'ammontare dei contributi, in conformità con le Tabelle dei contributi ([doc. 318.114](#)) dell'anno corrispondente.

Per l'anno 1975, il reddito corrispondente al contributo minimo va determinato basandosi esclusivamente sulle Tabelle dei contributi valide dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1975.

2336
ex 2334.1 I lavoratori assicurati in Svizzera che hanno concluso con il datore di lavoro, con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS, un accordo giusta l'articolo 109 del Regolamento (CEE) n. 574/72 sono considerati come salariati (v. N. 2332 segg.).

3.2.5.4 Reddito delle persone senza attività lucrativa

2337
ex 2336 Per le persone senza attività lucrativa, quale reddito si iscrive il valore corrispondente al contributo versato, in base alle Tabelle dei contributi ([doc. 318.114](#)) valide per l'anno in questione.

2338
ex 2337 Se i contributi versati da studenti senza attività lucrativa sono attestati da un libretto delle marche (modulo 318.131), bisogna iscrivere nel CI i redditi annuali corrispondenti al valore delle marche indicati nella seguente tabella:

Anno civile	Valore delle marche	Reddito annuo
	fr.	fr.
1948–1959	12 (2 x 6)	300
1960–1968	15 (2 x 7.50)	300
1969–1972	48 (2 x 24)	800
1973–1974	90 (2 x 45)	1 000
1975	95 (1 x 45, 1 x 50)	1 000
1976–1978	100 (2 x 50)	1 000
1979–1981	200	2 000
1982–1985	250	2 500
1986–1987	300	3 000
1988–1989	303	3 000
1990–1991	324	3 208
1992–1995	360	3 564
1996	390	3 861

Se il libretto delle marche per uno degli anni dal 1948 al 1978 contiene una sola marca, nel CI si iscrive soltanto la metà del reddito annuale indicato. Inoltre sono riservati i N. 2350 e 2352.

3.3 Iscrizioni per casi speciali

3.3.1 Casi che richiedono più iscrizioni

2339
ex 2338
8/23

Bisogna procedere a più iscrizioni per un anno civile se nel corso del medesimo l'assicurato:

- presenta periodi di contribuzione presso lo stesso datore di lavoro tenuto al conteggio, ma questi periodi non sono consecutivi;
- ha lavorato presso diversi datori di lavoro;
- ha pagato contributi a titoli diversi, in virtù degli articoli [5](#), [6](#), [8](#) o [10 LAVS](#).
- presenta un periodo di contribuzione consecutivo senza interruzione contenente il mese in cui l'età di riferimento è raggiunto e il mese successivo. In questo caso, un'iscrizione deve essere effettuata fino al mese in cui l'età di riferimento è raggiunta, compreso, e un'iscrizione a partire dal mese seguente.

- 2340
ex 2339 Se sono noti, i redditi che riguardano i singoli periodi di contribuzione vanno iscritti nel CI nei mesi di contribuzione corrispondenti.
- 2341
ex 2340 Se è noto solo il reddito globale dei diversi periodi di contribuzione, si deve iscrivere un valore simbolico di 1 franco per ogni riga precedente l'ultimo periodo di contribuzione. Il saldo del reddito globale annuale va iscritto nell'ultimo periodo di contribuzione.

3.3.2 Periodi salariali a cavallo tra due anni civili

- 2342
ex 2341 Se il periodo salariale si estende dal dicembre di un anno al gennaio dell'anno successivo, per stabilire la durata e l'anno di contribuzione da iscrivere nel CI è determinante il mese di gennaio del secondo anno. Sono riservate le disposizioni tese a evitare l'insorgere di lacune contributive (v. N. 2328).

3.3.3 Contributi ridotti

- 2343
ex 2344 Se i contributi degli indipendenti, dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi o delle persone senza attività lucrativa vengono ridotti in virtù dell'[articolo 11 capoverso 1 LAVS](#), il reddito determinante per l'iscrizione nel CI viene calcolato nel modo seguente:

$$\frac{\text{reddito determinante x contributi versati}}{\text{contributi dovuti secondo la tabella 318.114}}$$

Nel caso in cui sia stato versato il contributo minimo, il risultato non deve essere inferiore al reddito minimo per l'iscrizione nel CI indicato nelle «Tabelle dei contributi Indipendenti e persone senza attività lucrativa» ([doc. 318.114](#)).

3.3.4 Contributi condonati

2344
ex 2345

Se un indipendente, un salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi o una persona senza attività lucrativa ottiene il condono del contributo minimo in virtù dell'[articolo 11 capoverso 2 LAVS](#) ed è il Cantone di domicilio a provvedere al pagamento, bisogna procedere secondo il N. 2335 o 2337. Nel caso degli stranieri senza attività lucrativa si deve inoltre indicare nel CI (conformemente al cap. 3.3.18 delle D-RA) il codice per casi speciali 01 (v. anche N. 2316).

3.3.5 Contributi dichiarati irrecuperabili

2345
ex 2346

I contributi degli indipendenti, dei salariati il cui datore di lavoro non tenuto a versare i contributi e delle persone senza attività lucrativa sono determinanti per il calcolo della rendita soltanto nella misura in cui sono stati versati o possono essere compensati con prestazioni. Se i contributi sono dichiarati irrecuperabili, in tutto o in parte, in primo luogo bisogna iscrivere nel CI il reddito sulla base del quale sono stati calcolati i contributi dovuti per gli anni in questione, per poi stornare l'ammontare corrispondente all'ammortamento con un'iscrizione «in meno» (v. N. 2403–2406).

2346
ex 2347

Nel caso di un ammortamento parziale di contributi personali, il reddito da iscrivere nel CI deve essere calcolato in proporzione alla somma dei contributi effettivamente pagati.
L'iscrizione «in meno» (v. N. 2345) in questo caso si calcola come segue:

$$\frac{\text{reddito determinante x contributi non pagati}}{\text{contributi dovuti secondo la tabella 318.114}}$$

Nel caso in cui sia stato versato il contributo minimo, il risultato non deve essere inferiore al reddito minimo per l'iscrizione nel CI indicato nelle «Tabelle dei contributi Indipendenti e persone senza attività lucrativa» ([doc. 318.114](#)).

2347
ex 2348

Se i contributi personali di indipendenti, di salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi o di persone senza attività lucrativa sono stati dichiarati parzialmente irrecuperabili per più anni, bisogna iscrivere il reddito corrispondente ai contributi effettivamente pagati ripartendolo sugli anni civili in questione in proporzione ai redditi annuali sui quali i contributi erano dovuti.

2348
ex 2349

L'iscrizione «in meno» del reddito va contrassegnata con la lettera A. Questa serve a ricordare, al momento della concessione di una rendita, che vi sono contributi dichiarati irrecuperabili da incassare o compensare con la rendita, tenendo conto delle disposizioni sulla loro prescrizione. Vanno applicate le relative disposizioni delle DR.

3.3.6 Pagamento a posteriori o compensazione con prestazioni di contributi dichiarati irrecuperabili

2349
ex 2350

I redditi corrispondenti a questi contributi vanno iscritti di nuovo nell'anno per il quale i contributi sarebbero stati dovuti. Se i contributi riguardano più anni di contribuzione e non vengono pagati o compensati per l'intero ammontare dovuto, il reddito corrispondente ai contributi effettivamente pagati o compensati va suddiviso tra i diversi anni di contribuzione secondo il N. 2347. Il reddito va contrassegnato con la lettera A, per indicare che l'iscrizione «in meno» secondo il N. 2349 è stata rettificata. Per la nuova iscrizione dopo una RCI bisogna applicare i N. 2715 segg.

3.3.7 Imputazione di contributi provenienti da un'attività lucrativa esercitata da persone non attive

2350
ex 2351

Se, nel fissare i contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa, sono stati imputati contributi provenienti da un'attività lucrativa, si ottiene il reddito da iscrivere nel CI, in deroga ai N. 2337 e 2338, detraendo i contributi imputabili provenienti da attività lucrativa dai contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa e moltiplicando la somma ottenuta per 9,434.

2351
ex 2352 Se, al momento dell'imputazione, la cassa aveva già iscritto nel CI il reddito corrispondente ai contributi dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa, questa iscrizione va rettificata ai sensi del N. 2350. La procedura da seguire è indicata nei N. 2403 o 2405 e 2406.

2352
ex 2353 Se i contributi pagati da studenti in qualità di persone senza attività lucrativa sotto forma di marche sono successivamente rimborsati, bisogna imputare l'importo dei contributi rimborsati nel libretto delle marche.

3.3.8 Iscrizioni in caso di insolvenza del datore di lavoro

2353
ex 2354 Possono essere iscritti soltanto i redditi realizzati, quelli effettivamente versati o accreditati ad un conto postale o bancario del quale il salariato dispone liberamente. Il versamento può essere stato effettuato sia dal datore di lavoro che dalla cassa disoccupazione (sotto forma di indennità in caso di insolvenza), dall'ufficio fallimenti o da un amministratore di eredità.

2354
ex 2355 L'indennità in caso di insolvenza versata dalla cassa disoccupazione ed i pagamenti fatti direttamente al salariato da parte dell'ufficio fallimenti o dall'amministratore d'eredità vanno iscritti nel CI su righe separate. Le singole iscrizioni possono essere contrassegnate, per esempio, aggiungendo il numero d'affiliato del datore di lavoro insolvente.

3.3.9 Utili di liquidazione realizzati successivamente alla cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente

2355
ex 2355.1 Un utile da capitale realizzato negli anni successivi alla cessazione dell'attività indipendente va iscritto sul CI dell'assicurato sotto l'anno per cui il reddito in questione è tassato dalle autorità fiscali (v. N. 1060.1 DIN). Trattandosi di un anno fiscale senza prestazione lavorativa effettiva, invece delle cifre corrispondenti ai mesi va indicata la cifra 66 sia per l'inizio che per la fine del periodo di contribuzione (v. N. 2321).

3.4 Restituzione di prestazioni soggette a contribuzione

- 2356
ex 2358 Se sono state pagate a torto e devono essere restituite, le prestazioni soggette a contribuzione già iscritte nel CI vanno stornate in conformità con i N. 2403 segg.
- 2357
ex 2359 Uno storno effettuato nel CI in conformità con il N. 2356 non può più essere modificato in seguito. Questo significa che l'importo condonato o dichiarato irrecuperabile (del tutto o in parte) della pretesa di restituzione così come ogni recupero o compensazione, parziale o integrale, dell'importo precedentemente dichiarato irrecuperabile devono essere ignorati nel CI.

3.5 Iscrizione di accrediti per compiti assistenziali

- 2358
ex 2360 L'iscrizione degli accrediti per compiti assistenziali va fatta nell'anno per il quale l'accredito è stato accordato, in conformità con la Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali.
- 2359
ex 2361 Il numero d'affiliato sarà formato da una serie di 1 (11111111111) e la cifra chiave del genere di contribuzione sarà lo 0. I campi «Durata di contribuzione» e «Reddito» contengono degli 0; nell'estratto del CI risultano vuoti.
- 2360
ex 2362 La parte dell'accredito per compiti assistenziali va indicata con una cifra a due posizioni (esempio: accredito completo = 01, mezzo accredito = 02, un terzo di accredito = 03 ecc.).

3.6 Controlli di plausibilità

- 2361
ex 2363 Tutte le iscrizioni nei CI devono essere sottoposte almeno ai seguenti controlli di plausibilità:
- 2362
ex 2364
- Controllo della cifra chiave per le iscrizioni «in meno» e gli storni (v. N. 2317):
 - numeri ammessi: 1 o vuoto (oppure 0 nell'annuncio all'UCC);
 - controllo del segno: la cifra chiave 1 è ammessa soltanto per iscrizioni «in meno» del reddito; in tutti gli altri casi si tratta di iscrizioni «in più» del reddito.

- 2363
ex 2365
- Controllo della cifra chiave del genere di contribuzione:
 - numeri ammessi: 0–6 e 8–9;
 - nel caso di iscrizioni con la cifra chiave 6, al posto del numero AVS bisogna indicare il numero di assicurati interessati (numero a 1 o 2 cifre).
- 2364
ex 2366
- Controllo della durata di contribuzione (inizio e fine del periodo):
 - numeri ammessi: 01–12, 66, 77, 99 e serie di zeri (per gli accrediti per compiti assistenziali e lo splitting in caso di divorzio).
- 2365
ex 2367
- Controlli in relazione con una RCI:
 - se l'iscrizione nel CI riguarda il periodo prima della data della RCI, bisogna aprire un CI aggiunto.

4. Rettifica di iscrizioni nel CI

4.1 Aumento del reddito

- 2401
- Se nel CI è stato iscritto un reddito troppo basso, la differenza deve essere registrata con un'iscrizione aggiuntiva.
- 2402
- Di regola deve essere indicato il periodo di contribuzione al quale si riferisce l'iscrizione aggiuntiva. Tuttavia, se il periodo di contribuzione non subisce alcuna modifica, può essere indicato con i numeri 99.99.

4.2 Diminuzione del reddito

4.2.1 Senza modifica del periodo di contribuzione

- 2403
- Se nel CI è stato iscritto un reddito troppo elevato e il periodo di contribuzione non subisce alcuna modifica, la differenza può essere iscritta «in meno». Alla cifra chiave per il genere di contribuzione (v. N. 2315) bisogna anteporre la cifra chiave 1 (v. N. 2317). Invece delle cifre per i mesi vanno iscritti i numeri 99.99. Nell'estratto del CI al reddito da sottrarre va anteposto il segno «meno» (–).

4.2.2 In caso di modifica simultanea della durata di contribuzione

- 2404 Se, oltre ad un reddito troppo elevato, è stata iscritta nel CI anche una durata di contribuzione errata, bisogna seguire le indicazioni dei N. 2405 e 2406.

4.3 Altre rettifiche

- 2405 Le altre rettifiche si eseguono stornando completamente l'iscrizione errata con una registrazione «in meno» per poi eseguire l'iscrizione corretta. Questo metodo va inoltre applicato se la procedura secondo i N. 2401–2403 potrebbe creare equivoci.
- 2406 Nelle registrazioni «in meno», alla cifra chiave per il genere di contribuzione va anteposta la cifra chiave 1. Inoltre, nell'estratto del CI all'importo del reddito va anteposto il segno «meno» (–).

4.4 Rettifiche da eseguire dopo la RCI

- 2407 Si rimanda ai N. 2715–2718.
ex 2409

5. Estratti dei CI

5.1 Estratti dei CI e riunioni degli estratti dei CI destinati agli assicurati (ARC 97)

5.1.1 Ordinazione di estratti dei CI da parte degli assicurati

- 2501 Un assicurato ha il diritto di richiedere a ogni CC che tiene un suo CI un estratto delle iscrizioni ivi effettuate.
- 2502 L'assicurato può anche chiedere una riunione degli estratti di tutti i CI tenuti a suo nome. Può ordinarla presso una qualsiasi CC. È irrilevante che la CC cui si rivolge tenga o meno un CI a suo nome. La CC scelta effettua una riunione degli estratti dei CI e la invia all'assicurato (v. N 2507).

-
- 2503 L'estratto del CI è rilasciato gratuitamente (art. 141 cpv. 1 OAVS).
- 2504 La domanda può essere presentata per iscritto oppure elettronicamente all'indirizzo <https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Domanda-estratto-del-conto>, indicando il numero AVS.
- 2505
ex 2515 Le richieste provenienti dall'estero sono di competenza della CSC. Gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera e residenti all'estero possono richiedere una panoramica dei CI anche presso una CC situata in Svizzera.
- 2506
ex 2515.1 Se l'assicurato richiede soltanto un estratto del CI della propria CC, quest'ultima stampa direttamente l'estratto.
- 2507
ex 2516 Se l'assicurato richiede un estratto contenente tutte le registrazioni dei CI, la CC incaricata si procura gli estratti dei CI conformemente al N. 2508. In seguito, in base ai dati dei CI raccolti, la CC stampa una panoramica dei conti in ordine cronologico secondo gli anni di contribuzione, indicando il numero della cassa che tiene il CI alla sinistra di ogni riga. La panoramica dei conti deve soddisfare i requisiti menzionati in allegato. La CC trasmette i documenti all'assicurato, segnalandogli che tutte le richieste d'informazioni o gli eventuali reclami vanno indirizzati direttamente alla cassa che tiene il relativo CI.
- 2508
ex 2517 Per la riunione degli estratti dei CI (cifra chiave ARC 97) si procede per analogia secondo quanto stabilito per la RCI ai N. 2704 segg. I dati dei CI vanno annunciati alla CC committente conformemente al capitolo 2.15 delle D-RA.

5.1.2 Consegna

- 2509
ex 2504 Per principio l'estratto del CI va recapitato personalmente all'assicurato. La comunicazione a terzi è regolata dalla Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (doc. 318.107.06).

5.1.3 Forma e contenuto

2510
ex 2505

L'estratto del CI deve essere in formato A4 orizzontale e avere la forma prescritta nell'Allegato 5.

La parte sinistra deve presentare il contenuto del CI nell'ordine seguente:

- numero della CC che tiene il CI (v. N. 2507);
- numero d'affiliato (v. N. 2307–2313, 2359 e 2611);
- codice del reddito, composto dalla cifra chiave per il genere di contribuzione (v. N. 2315 e 2359) ed eventualmente dalla cifra chiave anteposta alle iscrizioni «in meno» e di storno (v. N. 2317);
- parte dell'accredito per compiti assistenziali (v. N. 2360);
- durata di contribuzione (v. N. 2318 segg.);
- anno di contribuzione (v. N. 2325 segg. e 2358);
- reddito (v. N. 2330 segg.);
- attributo R (v. N. 2721).

La parte destra deve contenere le indicazioni seguenti:

- per i salariati, il nome ed eventualmente il luogo del datore di lavoro;
- la designazione del genere di reddito, desunto dalle cifre chiave per il genere di contribuzione e dai numeri d'affiliato speciali (v. N. 2308–2313, 2359 e 2611). I testi trilingue riportati nel modello di estratto del conto nell'Allegato 7 sono obbligatori.

Nell'angolo superiore sinistro va indicato il nome del modulo «Estratto del conto individuale» ed in alto a destra il nome e l'indirizzo della cassa. Inoltre deve essere indicata la data di emissione e richiamata l'attenzione sul promemoria allegato o il testo analogo stampato sul retro del modulo stesso (v. N. 2511).

2511
ex 2506

Agli assicurati vanno fornite le spiegazioni necessarie (v. N. 2512) e indicati i rimedi giuridici (v. N. 2513) mediante un opuscolo informativo edito dal Centro d'informazione AVS/AI. In alternativa, queste informazioni possono anche essere stampate, nella lingua desiderata, sul retro del modulo dell'estratto del CI.

2512
ex 2508

Sono considerate spiegazioni necessarie per esempio:

- la precisazione che per gli assicurati senza attività lucrativa è iscritto nel CI il reddito corrispondente ai contributi AVS/AI/IPG pagati;
- il fatto che l'estratto riporta soltanto le iscrizioni effettuate nel CI fino alla fine dell'anno precedente;
- il significato delle diverse cifre chiave;
- il significato dei numeri 66, 77 e 99 al posto dei mesi di contribuzione;
- il fatto che per gli accrediti per compiti assistenziali viene iscritto soltanto il diritto ai medesimi (e non un importo del reddito);
- il fatto che gli estratti dei CI tenuti da altre CC vanno richiesti direttamente a queste ultime (se non è stata richiesta una riunione degli estratti dei CI) e che gli indirizzi delle stesse figurano all'indirizzo <https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti>.

2513
ex 2509

Nell'indicazione dei rimedi giuridici bisogna precisare che, qualora non riconoscesse l'esattezza di un'iscrizione, l'assicurato può richiedere una rettifica entro 30 giorni dalla ricezione dell'estratto del CI.

5.1.4 Trattamento delle richieste di rettifica

2514
ex 2510

La cassa non deve essere troppo esigente per quanto riguarda l'aspetto formale delle richieste di rettifica. Ogni manifestazione scritta che esprima dubbi o contesti il contenuto del CI va trattata come una richiesta di rettifica.

2515
ex 2511

Ogni richiesta di rettifica va esaminata con attenzione e non può essere tacitata con il pretesto della prescrizione secondo l'[articolo 16 LAVS](#). Se può essere provato che i contributi legalmente dovuti sono stati trattenuti da un datore di lavoro, i redditi corrispondenti devono essere iscritti nel CI, anche se il caso risale a parecchi anni addietro ed il datore di lavoro non ha mai versato i contributi. Allo stesso momento la cassa deve anche verificare se esiste la possibilità di recuperare i contributi arretrati dal datore di lavoro o di promuovere un'azione per il risarcimento dei danni. Il risultato di queste indagini va conservato nell'incarto.

- 2516
ex 2512 Rettifiche al CI possono essere fatte soltanto se la loro necessità è completamente provata o se è stato commesso un errore d'iscrizione evidente. Se mancano iscrizioni relative alle indennità AD, il caso dev'essere chiarito con la SECO, Divisione assicurazione disoccupazione.
- 2517
ex 2513 La cassa si pronuncia in merito alle richieste di rettifica con una decisione impugnabile mediante opposizione e vi aggiunge, se del caso, un estratto del CI rettificato.

5.2 Riunione degli estratti dei CI destinata alla CC (ARC 98)

- 2518 Se una cassa ha bisogno di informazioni sulle iscrizioni nei CI di un assicurato, si procura gli estratti dei CI in conformità con il N. 2519.
- 2519 Per la riunione degli estratti dei CI (cifra chiave ARC 98) si procede analogamente alla procedura per la RCI, regolata ai N. 2704 segg. I dati riguardanti i CI vanno annunciati conformemente al capitolo 2.15 delle D-RA.
- 2520 Per verificare se i beneficiari di rendita di vecchiaia soggetti all'obbligo contributivo abbiano pagato il doppio del contributo minimo allo scopo di esentare da quest'obbligo i loro coniugi senza attività lucrativa che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento, si deve richiedere la riunione con la cifra chiave ARC 98.

5.3 Riunione degli estratti dei CI per la comunicazione di periodi di contribuzione svizzeri nell'ambito delle convenzioni (ARC 94)

- 2521 Se la CSC deve annunciare, su richiesta di un organo assicurativo estero, dati su periodi d'assicurazione e di contribuzione, lo fa procurandosi gli estratti dei CI conformemente al N. 2522.
- 2522 Per la riunione degli estratti dei CI (cifra chiave ARC 94) si procede per analogia secondo quanto stabilito per la RCI ai N. 2704 segg. Inoltre si procede conformemente al N. 2712. I dati dei CI vanno annunciati alla CSC conformemente al capitolo 2.15 delle D-RA.

5.4 Elenco delle CC che tengono i CI destinato agli assicurati

- 2523
4/23 Gli assicurati possono richiedere in ogni momento alla CC competente per la riscossione dei contributi o a un'altra CC un elenco di tutte le CC che tengono CI a loro nome. La richiesta va presentata per iscritto indicando il numero AVS.
- 2524 La forma e il contenuto dell'elenco devono corrispondere a quelli dell'elenco generato dall'InfoRegistro, proposto dall'UCC sia su Intranet che su Internet all'indirizzo <https://www.inforegister.zas.admin.ch/InfoWeb/?lang=it>.

6. Splitting in caso di divorzio

6.1 Ordine di splitting (ARC 95)

- 2601 In caso di divorzio occorre inviare simultaneamente all'UCC un ordine di splitting separato per ciascun coniuge con la cifra chiave ARC 95. «Simultaneamente» significa che gli ordini devono essere trasmessi nello stesso insieme di dati. La procedura da seguire è indicata ai N. 3101 segg. (v. anche N. 3001 CSD e cap. 2.13 D-RA).
- 2602 Per la conferma dell'ordine e il suo conferimento alle CC incaricate si procede per analogia secondo quanto stabilito per la RCI (v. N. 2704 segg.). L'UCC tratta sempre simultaneamente gli ordini di splitting per i due coniugi e li accetta entrambi o li rifiuta entrambi. L'identificazione dei due ordini collegati è effettuata tramite la coppia di numeri AVS. Se i due ordini non sono trasmessi simultaneamente, vengono respinti.
- 2603
8/23 Se uno dei due coniugi beneficia di una rendita AI, l'ordine di splitting viene comunque impartito per l'intero periodo. Nel caso di una rendita AI la cui percentuale è superiore al 50%, la cassa committente comunica il periodo corrispondente all'UCC con la cifra chiave speciale 4.

Nel caso di una rendita AI la cui percentuale è pari o inferiore al 50%, la cassa committente comunica nello stesso ordine il periodo corrispondente all'UCC due volte, una volta con la cifra chiave speciale 4 e una volta senza. L'UCC verifica se l'intero periodo è identico per entrambi i coniugi e trasmette l'ordine alle casse che tengono dei CI senza i periodi con la cifra chiave speciale 4. La suddivisione del reddito viene effettuata in base ai n°3013 segg (v. n°2612). Per il periodo precedente al 2003, devono essere rispettate le regole di splitting in vigore all'epoca.

- 2604 Dopo aver eseguito lo splitting, tutte le iscrizioni nei CI dei due coniugi vanno annunciate alla CC committente conformemente al capitolo 2.13 delle D-RA, indicando se un reddito sia stato effettivamente ripartito o meno.
- 2605
ex2604 La CC committente deve verificare, controllando i dati forniti nelle conferme d'ordine di splitting, che le CC interessate le annuncino anche gli eventuali nuovi CI aperti sotto il numero AVS del coniuge dopo la ripartizione dei redditi. Se però nell'annuncio dei dati è indicato che non è stato effettuato alcuno splitting, viene meno anche il nuovo CI per il coniuge.
- Nel quadro di questa procedura, ogni CI va trasmesso una sola volta (v. N. 4015 CSD).
- 2606
ex 2605 Se la cassa tiene già un CI per ognuno dei coniugi, questi CI vanno annunciati solo una volta anche se vengono trattati due mandati di splitting.
- 2607
ex 2606 I dati dell'ordine di splitting vanno conservati fino a quando si avrà la certezza che non esiste più la possibilità di iscrizioni tardive causate da controlli di datori di lavoro, da tassazioni definitive riguardanti i contributi personali o dall'ammortamento di contributi.
- 2608
ex 2607 Un ordine di splitting emesso per errore va revocato con la cifra chiave ARC 96. In base all'annuncio dell'UCC, tutte le iscrizioni relative allo splitting (genere di contribuzione 8) per i coniugi vanno annullate e deve essere ristabilito lo stato originario del CI. Se è già stata calcolata una prestazione sulla base delle iscrizioni errate nel CI, dopo la rettifica occorre effettuare una nuova RCI.

- 2609
ex 2608
- L'ordine di splitting va revocato se è stato impartito per un numero AVS errato, se gli anni per i quali è ordinato lo splitting sono sbagliati o se il numero AVS del coniuge è errato.
- L'ordine di splitting va revocato presso l'UCC separatamente per ciascun coniuge, ma simultaneamente, con la cifra chiave ARC 96. «Simultaneamente» significa che la revoca va trasmessa nello stesso insieme di dati. Per la procedura di annuncio è applicabile il N. 3102 (v. anche cap. 2.14 delle D-RA).
- L'UCC tratta sempre simultaneamente le revoche degli ordini di splitting per i due coniugi e le accetta entrambe o le rifiuta entrambe. L'identificazione dei due ordini collegati è effettuata tramite la coppia di numeri AVS. Se i due ordini non sono trasmessi simultaneamente, la revoca dell'ordine di splitting viene respinta.
- Fanno eccezione le revoche di ordini di splitting effettuati prima del 1° gennaio 2024, che devono poter essere effettuate singolarmente.
- In seguito, con un nuovo ordine di splitting, si devono annunciare i dati corretti, tenendo conto del N. 3103.

6.2 Ripartizione dei redditi

- 2610
ex 2609
- La ripartizione dei redditi e le relative iscrizioni nei CI sono regolamentate dalla CSD.
- 2611
- Come numero d'affiliato viene indicato il numero AVS del coniuge secondo l'ordine di splitting e come cifra chiave per il genere di contribuzione la cifra 8. Il campo «Durata di contribuzione» contiene una serie di zeri; nell'estratto del CI risulta vuoto.
- 2612
ex 2613
- Le iscrizioni conseguenti allo splitting, per i seguenti casi particolari, vanno contrassegnate con la cifra chiave speciale seguente:
- 4 = reddito annuo medio determinante ripartito, per gli anni civili durante i quali uno dei coniugi ha beneficiato di una rendita d'invalidità.

6.3 Iscrizioni effettuate posteriormente nel CI

- 2613
ex 2614 I redditi riguardanti gli anni sottoposti allo splitting che devono essere iscritti nel CI posteriormente all'esecuzione dell'ordine di splitting (p. es. in seguito a un controllo dei datori di lavoro o a decisioni definitive relative ai contributi personali) vanno dapprima iscritti nel CI della persona in questione e poi ripartiti. Questo vale anche per le iscrizioni «in meno», dove la parte da sottoporre allo splitting è da iscrivere «in più».
- 2614
ex 2615 Se si devono ammortizzare a posteriori contributi personali per anni per i quali la ripartizione è già avvenuta, quest'ultima deve essere stornata. Se, più tardi, l'ammortamento può essere compensato interamente o in parte con la rendita, si deve rettificare lo storno allora eseguito nel CI del coniuge con una corrispondente iscrizione «in più».

6.4 Gestione dei numeri AVS protetti

- 2615 I nuovi numeri AVS delle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni e quelli delle persone a rischio, la cui identità va tenuta segreta, non possono figurare sugli estratti rilasciati a terzi (p. es. ex coniuge).
- 2616 Questo significa che la CC deve poter amministrare nei suoi dati di base i dati di persone considerate protette, limitando l'accesso ai medesimi.
- 2617 In caso di dubbi o in casi particolari la CC deve consultarsi con l'UCC.

6.4.1 Identità protetta per l'intera famiglia, senza separazione

- 2618 Le iscrizioni del vecchio numero AVS vanno riportate nel CI del nuovo numero AVS, senza collegare i due CI. Dopo che le iscrizioni sono state copiate, le iscrizioni nel vecchio CI vanno cancellate. Il numero AVS della vecchia identità può essere mantenuto. Per i dettagli occorre consultarsi con l'UCC (Registri centrali).

2619 In caso di successivo splitting occorre procedere secondo le normali regole.

2620 In caso di matrimoni precedenti a quello attuale che sono stati sciolti e per i quali non è ancora stato effettuato lo splitting, occorre dapprima procedere allo splitting per il vecchio numero AVS.

6.4.2 Identità protetta in caso di separazione con divieto di contatto

2621 Lo splitting viene ordinato soltanto dopo il divorzio anche nel caso in cui venga attribuita un'identità protetta per evitare che l'ex coniuge conosca la nuova identità.

2622 Questo splitting è effettuato per il vecchio numero AVS.

2623 In seguito le iscrizioni del vecchio numero AVS vengono copiate nel CI della nuova identità. Dopo che le iscrizioni sono state copiate, le iscrizioni nel vecchio CI vanno cancellate (analogamente a quanto previsto al N. 2618).

7. Riunione dei CI (RCI)

7.1 In generale

2701 La CC competente per

- la fissazione di una rendita AVS o AI,
- il rimborso dei contributi secondo l'[articolo 18 capoverso 3 LAVS](#), o
- il rimborso o il trasferimento dei contributi in base a un trattato internazionale

incarica l'UCC della RCI per gli assicurati i cui redditi devono essere presi in considerazione. Una RCI non può essere effettuata con più di 6 mesi di anticipo. L'UCC invita le CC che tengono un CI a trasmetterlo alla CC committente.

2702 Si deve ordinare una RCI anche se è chiaro che l'assicurato, i cui eventuali redditi dovrebbero teoricamente essere presi in considerazione per il calcolo della rendita, non ha mai pagato contributi. In questo modo è garantito che in caso di successiva apertura di un CI i redditi vengano trasmessi alla CC competente.

2703
8/23 Se, dopo l'esecuzione di una RCI, vi sono ancora CI esistenti per la medesima persona - eventualmente sotto un numero AVS diverso-, i fatti sono comunicati all'UCC. Sulla base di questa comunicazione, quest'ultima registrerà i dati ed effettuerà i collegamenti necessari, invierà un ordine di trasmissione del CI alle CC interessate e farà pervenire alla CC committente una conferma della RCI complementare.

7.2 Ordine di RCI

2704 Il contenuto dell'ordine di RCI va comunicato all'UCC con la corrispondente cifra chiave ARC. La procedura da seguire è indicata ai N. 3101 segg. Se devono essere riuniti i CI di due assicurati, gli ordini vanno impartiti separatamente.

7.3 Conferma della RCI

2705 La CC committente riceve dall'UCC una conferma con i numeri delle CC che sono state incaricate di trasmettere i CI dell'assicurato, se del caso suddivisa in base ai vari numeri AVS. La conferma contiene inoltre i dati elencati nel capitolo 2.15.2 delle D-RA.

2706 L'UCC assegna a ogni RCI un identificatore d'ordine RCI biunivoco, il quale deve essere utilizzato sia dalla CC responsabile per la rendita sia da quella che tiene un CI. L'identificatore d'ordine RCI si compone degli elementi indicati nel capitolo 3.3.6 delle D-RA.

7.4 Ordine di trasmissione del CI

2707 L'UCC fa pervenire alle CC che tengono un CI per l'assicurato un ordine di trasmissione del CI.

2708 L'ordine contiene la cifra chiave determinante per la RCI, l'identificatore d'ordine RCI e i dati indicati nel capitolo 3.3.6 delle D-RA.

7.5 Trasmissione del CI

- 2709 ex 2710 Quando è ordinata una RCI, vanno trasmesse tutte le iscrizioni effettuate nei CI fino alla data della RCI.
- 2710 Sia la CC che tiene un CI che quella responsabile per la rendita gestiscono un sistema in cui figurano i dati seguenti:
- l'identificatore d'ordine RCI per ogni iscrizione nel CI trasmessa;
 - l'identificatore di registrazione CI per ogni iscrizione nel CI trasmessa.
- 2711 L'identificatore di registrazione CI è definito nel capitolo 3.3.17 delle D-RA.
- 2712 Se viene ordinata una nuova RCI, vanno nuovamente trasmesse tutte le iscrizioni nel CI, fino alla nuova data della RCI. Nel suo sistema la CC attribuisce a tutte le iscrizioni nei CI nuovamente trasmesse il nuovo identificatore d'ordine RCI.
L'identificatore di registrazione CI consente alla CC destinataria di importare soltanto le nuove registrazioni nei CI. Un'iscrizione nel CI può pertanto avere più identificatori d'ordine RCI ma sempre soltanto un identificatore di registrazione CI.
- 2713 La CC incaricata deve trasmettere i dati del CI alla CC committente entro cinque giorni lavorativi.
- 2714 Il CI va trasmesso alla CC committente anche se non contiene alcuna iscrizione fino alla data della RCI (v. N. 3116).

7.6 Iscrizioni e rettifiche da eseguire dopo una RCI

- 2715 La CC incaricata che, dopo aver trasmesso il CI, deve apportare ulteriori iscrizioni o rettifiche per il periodo precedente la data della RCI (v. N. 3116) deve aprire un CI aggiunto per ogni RCI in questione e trasmetterlo alla CC committente, indicando la persona avente diritto alle prestazioni e l'identificatore d'ordine RCI. Contemporaneamente, nel suo sistema attribuisce alle iscrizioni in questione gli identificatori di cui al N. 2710.

- 2716 Se la CC committente constata che mancano o vanno rettificare iscrizioni precedenti la data della RCI e queste operazioni non sono di sua competenza ma di competenza di una CC incaricata, deve informare quest'ultima, che poi procede secondo il N. 2715.
- 2717
ex 2718 Se apre un CI dopo che sono già state effettuate RCI e il CI presenta iscrizioni per il periodo precedente le date delle RCI, la CC riceve l'informazione di cui al N. 2208 e genera uno o più CI aggiunti, conformemente al capitolo 2.10.2 D-RA.
- 2718
ex 2719 Se devono essere compensati contributi che sono stati dichiarati irrecuperabili da una CC incaricata, si veda il N. 2716.

7.7 Annullamento della RCI

- 2719
ex 2721 Una RCI ordinata per errore va annullata con la cifra chiave ARC 99, anche se la CC committente è la sola a tenere un CI o se nessuna CC tiene un CI. La procedura da seguire è indicata ai N. 3101 segg.
- 2720
ex 2722 L'ordine di RCI in questione va cancellato oppure contrassegnato come annullato e nelle iscrizioni nel CI degli anni in questione vanno soppressi gli identificatori di cui al N. 2710.

7.8 ARC 79 per il rimborso o il trasferimento di contributi da parte della CSC

- 2721 Con l'ordine di trasmissione del CI impartito in caso di rimborso o di trasferimento dei contributi (ARC 79), all'iscrizione nel CI viene aggiunto un nuovo attributo con il codice R, il quale indica che i contributi per il reddito in questione sono stati rimborsati. Le iscrizioni nei CI contrassegnate con il codice R non vanno considerate per il calcolo di un'eventuale rendita.

2722 Se non si riesce a effettuare il rimborso, la CSC deve procedere a un annullamento (ARC 99), affinché il codice R venga cancellato dalle iscrizioni nei CI.

8. Modifica e cancellazione di dati memorizzati

2801 Una volta memorizzati i dati non devono essere né modificati né cancellati. Fanno eccezione i casi di cui ai N. 2405, 2608, 2720 e 2802.

2802 È permesso:

- modificare i nomi e il Paese d'origine, se queste modifiche devono essere fatte in base ad un annuncio dell'UCC;
- modificare il numero della CC/agenzia committente, se gli incarti della rendita sono trasmessi a un'altra CC (p. es. in caso di fusione di casse);
- in caso di disattivazione di un numero AVS, collegare il numero AVS dell'iscrizione nel CI con il numero AVS attivo (v. N. 1101).
- In caso di annullamento di un numero AVS (v. N. 1101),
 - l'UCC trasmette un annuncio di rettifica del CI;
 - le iscrizioni figuranti nel CI tenuto fino ad allora per il numero AVS annullato vanno stornate e riportate in un CI che va aperto per il nuovo numero AVS di riferimento attribuito dall'UCC.

8.1 Fusioni di casse di compensazione

2803 In caso di fusioni di casse di compensazione, l'UFAS deve essere informato il prima possibile (almeno 1 anno prima).
4/23 L'UFAS organizzerà riunioni di coordinamento tra l'UCC, i pool informatici e le casse di compensazione interessate nonché l'UFAS.

9. Cambiamento di cassa

- 2901 I cambiamenti di cassa dei beneficiari di rendita vanno annunciati all'UCC dalla cassa cedente con la cifra chiave ARC 03.
- 2902 Dopo aver ricevuto un annuncio con la cifra chiave ARC 03, l'UCC:
- invia un avviso di ricevimento ARC alla cassa cedente;
 - invia una conferma di RCI alla nuova CC competente e lo indica nel registro degli assicurati;
 - invia a tutte le CC che tengono un CI per l'assicurato un ordine di RCI contenente gli stessi dati dell'ultima RCI della cassa cedente (motivo della RCI, data della RCI), ma con un nuovo identificatore d'ordine RCI.

3^a parte – Procedura di annuncio all’UCC

1 Annunci delle casse all’UCC

1.1 Principi

- 3101 Tutti i dati riguardanti l’emissione di un CA, l’apertura di un CI o la registrazione della cassa che emette l’annuncio quale cassa che tiene il CI, così come quelli necessari per l’esecuzione dell’ordine di RCI e dell’ordine di splitting devono essere comunicati all’UCC. A quest’ultimo si può chiedere inoltre di procedere a riunioni degli estratti dei CI. L’utilizzazione dell’UPI (Unique Person Identification) nell’ambito dell’armonizzazione dei registri fa sì che l’UCC, in generale, disponga dei dati personali dell’assicurato ancor prima che la CC venga in contatto con quest’ultimo. Questi dati sono trasmessi all’UCC mediante lo scambio di dati con i registri delle persone della Confederazione (Infostar, SIMIC, VERA, Ordipro). Annunci (di rettifica) conformemente al capitolo 1.3 (in particolare le lett. d, e, f, g) sono possibili solo nei casi seguenti:
- iscrizione di persone non ancora registrate nell’UPI, per esempio nel caso di cittadini stranieri tenuti a pagare le imposte in Svizzera (su richiesta di un’autorità fiscale), di frontalieri o di figli residenti all’estero che danno diritto ad assegni familiari;
 - rettifica di dati personali la cui registrazione originale nell’UPI non proviene da nessuna delle fonti seguenti: Infostar, SIMIC, VERA e Ordipro.
- 3102 L’annullamento di una RCI (cifra chiave ARC 99) e un’eventuale nuova RCI per lo stesso assicurato non devono far parte dello stesso annuncio di dati. Lo stesso vale per l’annullamento ed il nuovo annuncio di un ordine di splitting.

1.2 Forma dell’annuncio

- 3103 L’ARC va fatto conformemente alle D-RA.

1.3 Contenuto dell'annuncio (ARC)

a. Numero della CC/agenzia

- 3104 Si deve indicare il numero della CC che emette l'annuncio. Questo numero deve corrispondere a quello dell'elenco ufficiale degli indirizzi.

b. Riferimento interno della cassa

- 3105 Il riferimento interno può essere concepito dalla cassa stessa in base alle sue necessità.

c. Numero AVS

- 3106 Se vi sono più CA, la cassa deve fare una copia di un documento d'identità ufficiale e trasmetterla, con una nota d'accompagnamento, all'UCC all'indirizzo indicato al N. 3402.

d. Indicazione del nome

- 3107 Per nome si intende il cognome (nome di famiglia) ufficiale e i nomi di battesimo ufficiali. Anche se può essere iscritto sul passaporto e sulla carta d'identità, il cognome d'affinità – non poggiando su alcuna base legale formale esplicita, ma derivando dal diritto consuetudinario ed essendo conosciuto solo in Svizzera – non è considerato quale nome ufficiale e non viene dunque iscritto nel registro di stato civile. Per una migliore identificazione degli assicurati devono sempre essere trasmessi tutti i nomi di battesimo indicati nei documenti d'identità ufficiali.
- 3108 L'ortografia dei nomi deve corrispondere a quella usata nel registro dello stato civile svizzero. Il cognome va separato dai nomi di battesimo che lo seguono con una virgola. Se il nome e il cognome richiedono più di 40 posizioni, i nomi di battesimo che non possono più essere scritti per esteso vanno abbreviati in modo intelligibile o eventualmente tralasciati del tutto.

- 3109 I nomi e cognomi dei cittadini stranieri che non sono stati (ancora) confrontati ad alcun evento di stato civile in Svizzera vanno ripresi conformemente alle istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione.
- 3110 Per tutte le persone senza nome di battesimo, si deve indicare NN al posto dello stesso.

e. Sesso

- 3111 Il sesso va designato con le cifre chiave seguenti:
1 = persona di sesso maschile, 2 = persona di sesso femminile.
Se, in casi eccezionali, il sesso di una persona straniera o apolide non è identificabile in base ai documenti d'identità ufficiali e non può neanche essere determinato con ulteriori indagini, il caso va sottoposto all'Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna.

f. Data di nascita

- 3112 La data di nascita – giorno, mese, anno – va annunciata come segue: 04.09.1984
Se di una persona straniera, rifugiata o apolide si conosce soltanto l'anno di nascita, ma non la data precisa, occorre inserire due zeri per il giorno e due zeri per il mese. Per quanto riguarda il sistema XML l'informazione va inserita nel modo seguente: "Datumsgenauigkeit = Jahr". Lo stesso vale anche se successivamente l'interessato acquisisce la nazionalità svizzera.

g. Paese d'origine

- 3113 Il Paese d'origine va indicato con la cifra chiave tratta dalla tabella «I numeri chiave degli Stati» (318.106.11). Per gli apolidi bisogna utilizzare la cifra chiave 998.

h. Motivo dell'annuncio

- 3114 Si deve indicare il motivo dell'annuncio con una delle cifre chiave elencate nell'Allegato 1.

k. Avente diritto alla prestazione

- 3115 Se la persona per la quale è stato impartito l'ordine di RCI è l'avente diritto alla prestazione, occorre indicare la cifra chiave 1. Se questo non è il caso, va indicata la cifra chiave 0 (zero), che andrà completata – per uso interno della CC committente – con il numero AVS dell'avente diritto in questione. Se vi sono più altre persone aventi diritto a prestazioni, sono sufficienti le indicazioni per una sola di esse.

l. Data della RCI

- 3116 Quale data della RCI si deve indicare:
- l'anno precedente quello nel quale si verifica l'evento assicurato, se i redditi da lavoro vanno presi in considerazione fino al 31 dicembre di quell'anno;
 - il mese precedente quello nel quale si verifica l'evento assicurato e il relativo anno, se vanno presi in considerazione anche i redditi da lavoro conseguiti dopo il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - il mese e l'anno di partenza in caso di rimborso o trasferimento dei contributi prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

m. Data dell'ordine

- 3117 Va indicata la data alla quale la cassa ha dato l'ordine all'UCC.

n. Splitting in caso di divorzio

- 3118
ex 3119 Per l'esecuzione dell'ordine di splitting occorre fornire alle CC interessate le indicazioni seguenti:
- il numero AVS a 13 cifre del coniuge;
 - gli anni da sottoporre allo splitting con, se del caso, le relative cifre chiave speciali.
- I dettagli sono disciplinati nel capitolo 2.13 delle D-RA.

2. Annunci dell'UCC alle CC

- 3201 L'UCC invia alle CC un avviso di ricevimento con l'indicazione di tutti gli ARC che ha evaso. I dettagli sono disciplinati nel capitolo 3.3.11 delle D-RA.
- 3202 Se un avviso di ricevimento reca la dicitura «ancora in via di elaborazione», la CC non deve prendere alcuna iniziativa, a meno che riceva un avviso separato con le indicazioni ed istruzioni necessarie. In un avviso di ricevimento ARC successivo l'UCC menzionerà di nuovo questo caso, o con un nuovo commento, o con l'indicazione che è stato evaso.
- 3203 Contemporaneamente all'avviso di ricevimento ARC, la CC riceverà i dati per la stampa del CA, l'autorizzazione all'apertura del CI o la conferma dell'avvenuta RCI o dell'ordine di splitting.

3. Rettifica dei dati

- 3301 Se la CC constata che i dati comunicati dall'UCC contengono errori o non sono completi o se una verifica mostra che le generalità fornite dall'UCC sono errate, deve avvisare l'UCC con uno scritto indicante come riferimento la data dell'annuncio.
- 3302 Se l'avviso di ricevimento ARC contiene l'indicazione che la CC tiene già, per il numero AVS indicato, un CI per l'assicurato, la CC deve confrontare i dati dell'ARC forniti all'UCC con quelli del CI in questione. Se non si tratta dello stesso CI, l'apertura del CI deve essere richiesta di nuovo, fornendo i dati corretti.

4. Annunci in sospeso

- 3401 La CC deve comunicare all'UCC gli annunci rimasti in sospeso, se:
- entro 7 giorni lavorativi dall'ARC il caso non è stato menzionato in un avviso di ricevimento ARC;
 - entro 15 giorni lavorativi un caso menzionato nell'avviso di ricevimento ARC con la dicitura «in via di elaborazione» non è stato evaso né sottoposto alla CC per ulteriori indagini.
- 3402 Le domande, gli annunci e le comunicazioni così come tutta la corrispondenza riguardante la procedura devono essere inviati separatamente all'UCC all'indirizzo seguente:
Ufficio centrale di compensazione
Registro centrale
Avenue Edmond-Vaucher 18
C.P. 3000
1211 Ginevra 2
regcent-avs-ai@zas.admin.ch
- 3403 Se i dati annunciati tramite l'UCC non arrivano alla CC destinataria, la CC committente deve, su richiesta, essere in grado di fornire questi dati su supporto cartaceo.

5. Presentazione nel registro degli assicurati

- 3501 Nel registro degli assicurati figurano tutte le RCI effettuate.
4/23 La RCI più recente è messa in evidenza.
- 3502 I singoli CI non vengono chiusi e non cambiano il loro stato.
- 3503 L'impostazione del registro degli assicurati è definita dall'UCC.

4ª parte – Salvaguardia dei CI

1. In generale

- 4101 L'insieme dei CI deve essere periodicamente messo al riparo da qualsiasi catastrofe come fuoco, acqua, esplosioni, terremoti, eventi bellici o attacchi informatici in un luogo sicuro, situato al di fuori della CC o dell'agenzia.

2. Sistema di protezione

2.1 Protezione annuale

- 4201 Ogni anno, dopo la chiusura delle iscrizioni nei CI, le CC devono mettere al sicuro, in un luogo adatto (p. es. cassaforte di una banca), una copia dei CI aggiornati insieme al relativo programma di lettura.
- 4202 Per la protezione annuale dei dati vanno impiegati supporti di memoria moderni.

5ª parte – Disposizione transitoria

- 5001 **Identificatore di registrazione CI**
CC che tengono CI
Tutte le registrazioni già effettuate in un CI vanno provviste di un identificatore di registrazione CI (v. cap. 7.5).
- CC che hanno ordinato una RCI*
Al momento del passaggio al nuovo sistema, la CC che ha ordinato la RCI non deve fare nulla, ma nel caso di una nuova RCI deve disattivare le precedenti registrazioni (senza identificatore di registrazione CI) e utilizzare soltanto le nuove registrazioni provviste di identificatore di registrazione CI.
- 5002 **Identificatore d'ordine RCI**
4/23 L'UCC invia a tutte le CC che ordinano RCI e a quelle che tengono CI un identificatore d'ordine RCI per tutte le riunioni ordinate e non annullate (ARC 02, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 95). L'utilizzo dell'identificatore d'ordine RCI deve essere possibile entro il 1° gennaio 2024.
- 5003 **Applicazione del numero d'affiliato per gli accrediti IPG fino alla fine del 2023**
Il numero d'affiliato 7777777777, impiegato fino all'entrata in vigore delle presenti direttive per tutte le prestazioni IPG, non va distinto retroattivamente per tipo di prestazione. I nuovi numeri d'affiliato per tipo di prestazione introdotti con il N. 2311 valgono per tutti i diritti nati a partire dal 1° gennaio 2024. Per tutti i diritti nati fino al 31 dicembre 2023 si deve continuare a utilizzare il vecchio numero d'affiliato. Tutte le rettifiche vanno effettuate impiegando il numero utilizzato nella registrazione originaria.
- 5004 **Cifra chiave 7**
4/23 La cifra chiave 7 (tranne il conto collettivo 7) è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2024. Le iscrizioni nei CI in cui figura questa cifra vanno modificate indicando la cifra chiave dell'attività corrispondente. Le mutazioni devono essere effettuate a partire tra il 1.12.2023 e il 31.12.2023 (indipendentemente dagli annunci a fini statistici).

- 5005 **Riapertura di CI chiusi**
Al 1° gennaio 2024 tutti i CI devono essere aperti, sia presso l'UCC che presso le CC. Questo non vale per i CI la cui apertura è stata annullata.
- 5006 **CI aperti con un ARC soppresso**
8/23 I CI aperti con un ARC 63 possono essere mantenuti. I CI aperti con un ARC 67, 81, 83, 84, 85 e 86 possono essere mantenuti, ma saranno trattati come un ARC 61 dal 1.1.2024.
- 5007 **Cambiamento di cassa**
Per gli ARC 03 effettuati prima del 1° gennaio 2024 la nuova CC competente non riceve una conferma della RCI e le CC che tengono CI non ricevono un ordine di RCI. Se vuole ricevere tutte le iscrizioni dei CI, la nuova CC competente deve effettuare una nuova RCI con la stessa data di chiusura.
- 5008 **Codice R in caso di rimborso e trasferimento di contributi da parte della CSC**
4/23 Tutti i redditi riuniti prima del 1° gennaio 2024 con un ARC 79 vanno contrassegnati dalle CC che tengono CI con il codice R (v. cap. 7.9).
Se viene effettuata una RCI ulteriormente (ARC 71) e il rimborso viene successivamente annullato, l'ARC 71 deve essere ugualmente annullato e effettuato di nuovo. Un confronto può essere effettuato tramite il registro delle rendite che contiene i pagamenti.
- 5009 **Redditi non ancora inseriti elettronicamente**
8/23 Per gli anni fino al 1996, esistono fascicoli cartacei per i beneficiari di rendite Al il cui reddito suddiviso è già stato considerato per una rendita (cifra chiave speciale 5).
Tutti i redditi che non sono ancora stati inseriti elettronicamente (CI cartaceo) devono essere inseriti manualmente dalle casse che calcolano le rendite al momento del calcolo della rendita nel proprio programma di calcolo di rendita. In caso di cambio di cassa, la nuova cassa deve inserire nuovamente il reddito.
La cifra chiave speciale 5 non viene cancellata retroattivamente, ma non viene più nuovamente utilizzata.

5010 Confronto dei dati

8/23 Il confronto dei dati dell'intestazione di CI in base ai n°2105 a 2107 e con il registro UPI in base ai n°1701 e 1702 viene effettuato da tutte le casse di compensazione nell'ambito dei testi di trasmissione dell'identificatore d'ordine.

Un'elevata qualità dei dati è essenziale per il buon funzionamento dell'intero sistema e le differenze devono essere chiarite e corrette.

Le casse di compensazione che non hanno effettuato un confronto da molto tempo e per le quali non è possibile correggere tutte le differenze prima della trasmissione dell'identificatore d'ordine produttivo, eseguono questo ripulimento secondo la seguente priorità:

Priorità 1 : anni dal 1950 al 1965

Priorità 2 : anni dal 1966 al 1980

Priorità 3 : anni dal 1981 al 2006

Priorità 4 : anni precedenti al 1950

Per gli anni precedenti al 1950, è possibile rinunciare al confronto sistematico se la cassa di compensazione si assicura che i casi di rendita che riguardano tali anni siano riconosciuti durante l'elaborazione e chiariti manualmente.

Questo deve essere garantito anche per gli altri anni se, a causa delle priorità, questi anni non sono ancora stati ripuliti al momento del trattamento del caso di assicurazione.

In caso di incongruenze, si applicano le regole stabilite ai n° 2106 e 2107 per determinare quale database sia decisivo. In caso di incongruenze con il registro UPI, si applicano i dati del registro UPI.

In caso di dubbio, il caso deve essere discusso con l'UCC.

Lo stato dei dati dopo il ripulimento deve essere imperativamente come segue:

- Tutte le intestazioni di CI aperti da una cassa di compensazione per un numero AVS devono ugualmente esistere nel registro degli assicurati pour questa cassa di compensazione e questo numero AVS (l'annuncio ulteriore dell'apertura di CI in base al n° 2106 deve essere effettuata).
- Ogni intestazione di CI deve contenere tutti gli ordini di RCI esistenti per questo assicurato con l'identificatore d'ordine corrispondente, in modo che i CI addizionali possano essere correttamente trattati. Per gli anni che, a secondo delle priorità, non sono stati ancora trattati, la cassa di compensazione deve assicurarsi dal punto di vista organizzativo di procedere a un confronto manuale con il registro degli assicurati e il registro delle rendite al momento di trattare le domande di prestazioni per queste persone.
- Per le intestazioni di CI di persone che sono unicamente inserite con un vecchio numero AVS, questo confronto non è necessario date che nessuna iscrizione al CI sarà inserita o corretta sotto questo numero AVS. Se tali supplementi dovessero presentarsi, si faranno sotto il nuovo numero AVS e l'iscrizione di CI porterà già il nuovo numero AVS. Se esiste unicamente il vecchio numero AVS, si tratta di casi molto vecchi che non sono più attivi.
- Se un ordine di revocazione dovesse presentarsi per una vecchia RCI che non possiede un identificatore d'ordine, il caso deve essere chiarito manualmente. In questo caso, è necessario aggiornare in primis i dati prima di effettuare una correzione.

6^a parte – Entrata in vigore

6001 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2024 e
ex 5001 sostituiscono l'edizione del 1° gennaio 2010.

Allegato 1 – Cifre chiave ARC per gli annunci all’UCC

Motivo dell’annuncio

1. **Attribuzione di un numero AVS**

- In caso di attribuzione di un numero AVS in seguito all’annuncio da parte della CC:
- | | |
|----|---|
| 13 | - per una persona non soggetta all’obbligo contributivo che richiede una prestazione |
| 19 | - per una persona non soggetta all’obbligo contributivo che non beneficia di alcuna prestazione |
| 35 | - al coniuge di un assicurato che richiede una prestazione (prima della RCI) |
| 11 | - in tutti gli altri casi |
| 15 | - in caso di modifiche e rettifiche dei dati personali |
| 33 | - in caso di più CA con numeri AVS diversi per la medesima persona |
| 31 | - su richiesta dell’assicurato |

Il CA non viene più stampato sempre automaticamente, ma soltanto in caso di bisogno e su richiesta.

Motivo dell'annuncio

2. Apertura di un CI

2.1 Per l'iscrizione di tutti i redditi soggetti a contribuzione

61 Per tutte le persone

3. Riunione dei CI (RCI)

71 In caso di rendita AVS

75 In caso di rendita AI per assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento

79 In caso di restituzione o trasferimento dei contributi

Motivo dell'annuncio

4. Altri annunci

01 Esenzione dall'obbligo contributivo (p. es. organizzazioni internazionali, previo accordo telefonico o tramite e-mail con il registro centrale)

03 Cambiamento di cassa con trasmissione dell'incarto della rendita

09 Riaffiliazione all'assicurazione (p. es. organizzazioni internazionali, previo accordo telefonico o tramite e-mail con il registro centrale)

92 Riunione degli estratti dei CI (per calcoli anticipati della rendita)

94 Riunione degli estratti dei CI per l'annuncio di periodi di contribuzione in Svizzera nell'ambito delle convenzioni (ad uso esclusivo della CSC)

95 Ordine di splitting

- 96 Annullamento dell'ordine di splitting
- 97 Riunione degli estratti dei CI destinata agli assicurati
- 98 Riunione degli estratti dei CI (con indicazione dei datori di lavoro)
- 99 Annullamento della RCI

Allegato 2: Cifre chiave degli Stati

1. Elenco alfabetico degli Stati

2. Elenco numerico degli Stati

} Si veda il documento
318.106.11

Allegato 3 – Cifre chiave utilizzate negli anni 1969–1975 per le iscrizioni di rettifica nei CI

Dal 1969 al 1975 le iscrizioni di rettifica erano contrassegnate da una cifra chiave ad una posizione, posta davanti alla cifra chiave per il genere di contribuzione (v. N. 2315). Questa cifra chiave indicava le rettifiche seguenti:

- correzione in meno concernente esclusivamente il reddito = 1
- correzione in più concernente esclusivamente il periodo di contribuzione = 2
- correzione in meno concernente esclusivamente il periodo di contribuzione = 3
- correzione in meno concernente sia il reddito che il periodo di contribuzione = 5
- correzione in più del reddito con simultanea correzione in meno del periodo di contribuzione = 6
- correzione in meno del reddito con simultanea correzione in più del periodo di contribuzione = 7
- storno di un'iscrizione contraddittoria quando: = 9
 - la cifra chiave utilizzata per il genere di contribuzione ed eventualmente la correzione indicano un'iscrizione «in più», quando invece il reddito è stato iscritto come importo «in meno»;
 - la cifra chiave utilizzata per il genere di contribuzione e quello per la correzione indicano una correzione «in meno» del reddito, quando invece il reddito è stato iscritto come importo «in più».

Allegato 4 – Cifre chiave ARC utilizzate precedentemente

1. Cifre chiave ARC utilizzate dal 1972 al 1996 per la riunione dei CI (RCI)

Senza apertura CI	Con apertura CI	
73	83	Nel caso di rendite AVS per assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento
77	–	Nel caso di rendite AI per il marito poi deceduto
91	–	Per la madre divorziata o nubile, per la determinazione di rendite per orfani o rendite per i figli

2. Cifre chiave ARC speciali utilizzate dal 1972 al 1987 dai datori di lavoro che tenevano i CI con il computer

2.1 Emissione di un CA con apertura simultanea di un CI

- 22 All'inizio dell'assoggettamento all'obbligo contributivo
- 26 In caso di modifica o rettifica delle generalità di una persona soggetta all'obbligo contributivo
- 42 In caso di perdita del CA
- 44 Alla presentazione di
 - un CA con tutti i campi occupati
 - un CA logoro
 - più CA per la stessa persona
 - un CA recante un numero AVS inferiore a 11 cifre

2.2 Apertura di un CI senza emissione di un CA

62 Alla presentazione del CA

64 In mancanza di un CA

66 In seguito all'ordine di chiusura e trasmissione del CI

2.3 RCI per donne di meno di 62 anni e uomini di meno di 65 anni, con simultanea riapertura di un CI

84 Nel caso di rendite di vecchiaia e per superstiti

86 Nel caso di rendite AI

3. Cifre chiave ARC utilizzate nel 2008 e nel 2009 in relazione con l'introduzione del nuovo numero d'assicurato

Senza apertura CI	Con apertura CI	
36	46	Primo rilascio di un (nuovo) CA in sostituzione della carta grigia
	68	Prima apertura del CI sotto il nuovo numero AVS

4. Cifre chiave ARC utilizzate fino al 2018

4.1 Emissione di un CA

Senza apertura CI	Con apertura CI	Motivo dell'annuncio
	21	<ul style="list-style-type: none"> – All'inizio dell'assoggettamento all'obbligo contributivo o – alla prima richiesta di accrediti per compiti assistenziali o – per l'esecuzione dello splitting in caso di divorzio (se l'assicurato non possiede ancora un CA)
	25	<ul style="list-style-type: none"> – In caso di modifica o rettifica delle generalità
	41	<ul style="list-style-type: none"> – In caso di perdita del CA – In caso di presentazione di un CA logoro
	43	<ul style="list-style-type: none"> – In caso di più CA con numeri AVS diversi per la medesima persona

4.2 Apertura di un CI senza emissione di un CA

Senza apertura CI	Con apertura CI	Motivo dell'annuncio
		<p>Per l'iscrizione di redditi determinanti per il calcolo della rendita</p>
	65	<p>In seguito all'ordine di chiusura e trasmissione del CI</p> <ul style="list-style-type: none"> – alla RCI per la CC incaricata – all'ordine di splitting per l'apertura di un CI per il coniuge

4.3. Riunione dei CI (RCI*)

Senza apertura CI	Con apertura CI	Motivo dell'annuncio
	81	In caso di rendita AVS – per assicurati che hanno raggiunto l'età di riferimento – per assicurati deceduti
	85	In caso di rendita AI per assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento

5. Cifre chiave ARC utilizzate fino al 2023

5.1 Apertura del CI

ARC	Motivo dell'annuncio
67	– Per le persone decedute o che hanno raggiunto l'età di riferimento.
63	– Per motivi tecnici

5.2 RCI

ARC	Motivo dell'annuncio
02	- ARC interno all'UCC che era prima usato per tutte le RCI
93	- Riunione delle copie dei CI in base a un numero AVS (senza indicazione dei datori di lavoro)

5.3 Cifre chiave particolare in caso di splitting

Redditi ripartiti già presi in considerazione per una rendita = 5

5.4 Cifra chiave per il genere di contribuzione

Redditi non determinanti per il calcolo della rendita = 7

5.5 Codici per casi speciali per la Cassa svizzera di compensazione

Presso la CSC vanno utilizzati i seguenti codici per casi speciali in combinazione con la cifra chiave 0:

- persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente o salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi = 02
- persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente = 03
- persone senza attività lucrativa = 04

5.6 Codici per casi speciali per redditi non determinanti per il calcolo della rendita

Per i redditi non determinanti per il calcolo della rendita vanno utilizzati i seguenti codici per casi speciali in combinazione con la cifra chiave 7:

- persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente o salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi = 02
- persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente = 03
- persone senza attività lucrativa = 04

5.7 Cifra chiave per le iscrizioni «in meno» e gli storni

Il genere di iscrizione «in meno» o di storno è indicato dalle cifre chiave seguenti:

- quando un'iscrizione del reddito «in meno» deve essere stornata da un'iscrizione «in più» = 8
- quando un'iscrizione del reddito «in più» deve essere stornata da un'iscrizione «in meno» = 9

Allegato 5 – Modello di estratto del CI o della panoramica dei conti

Il tipo di configurazione, il testo e la denominazione dei diversi generi di reddito utilizzati nei modelli delle pagine seguenti hanno carattere obbligatorio per tutte le casse. Si vedano i N. 2510 segg.

Auszug aus dem individuellen Konto
Extrait du compte individuel
Estratto del conto individuale

756.xxxx.xxxx.xx

Ausgleichskasse XY
Caisse de compensation
Cassa di compensazione

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr.	12.04.1963	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100						Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
N° caisse N° cassa	1 (11 bzw. 13 Stellen)	2	3	4	5	6	7	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xx	xx	xx-xx	xx	-xxxxxxxx A 0 D	5	
	11111111111	0						
	99999xxxx	1						
	88888888888	1						
	77777777xxx	1						
	66666666666	1						
	55555555555	1						
		2					5	
		3					5	
		4					1	
		5						
		8						
		18						
		9					5	
	Ort, Datum							

1 Abrechnungsnummer
Numéro d'affilié
Numero di affiliato

3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift
Part aux bonifications d'assistance
Parte degli accrediti d'assistenza

5 Beitragsjahr
Année de cotisation
Anno di contribuzione

7 Verzicht auf Rentnerfreibetrag (05) oder Rückvergütung der Beiträge (R)
Renoncation à la franchise pour les rentiers (05) ou remboursement des cotisations (R)
Rinuncia alla franchigia per i beneficiari di rendite (05) o rimborso dei contributi (R)

2 Einkommenscode
Code revenu
Codice reddito

4 Beitragsmonate (Beginn/Ende)
Mois de cotisation (début/fin)
Mesi di contribuzione (inizio/fine)

6 Einkommen
Revenu
Reddito

Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken)
Voir au verso ou le memento annexé (Imprimer le texte qui convient)
Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)

Auszug aus dem individuellen Konto
Extrait du compte individuel
Estratto del conto individuale

756.xxxx.xxxx.xx

Ausgleichskasse XY
Caisse de compensation
Cassa di compensazione

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr.	12.04.1963	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100						Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
N° caisse N° cassa	1 (11 bzw. 13 Stellen)	2	3	4	5	6	7	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xx	xx	xx-xx	xx	-xxxxxxxx A 0 D	5	
	11111111111	0						
	99999xxxx	1						
	88888888888	1						
	77777777xxx	1						
	66666666666	1						
	55555555555	1						
		2					5	
		3					5	
		4					1	
		5						
		8						
		18						
		9					5	
	Lieu, Date							

1 Abrechnungsnummer
Numéro d'affilié
Numero di affiliato

3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift
Part aux bonifications d'assistance
Parte degli accrediti d'assistenza

5 Beitragsjahr
Année de cotisation
Anno di contribuzione

7 Verzicht auf Rentnerfreibetrag (05) oder Rückvergütung der Beiträge (R)
Renonciation à la franchise pour les rentiers (05) ou remboursement des cotisations (R)
Rinuncia alla franchigia per i beneficiari di rendite (05) o rimborso dei contributi (R)

2 Einkommenscode
Code revenu
Codice reddito

4 Beitragsmonate (Beginn/Ende)
Mois de cotisation (début/fin)
Mesi di contribuzione (inizio/fine)

6 Einkommen
Revenu
Reddito

Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken)
Voir au verso ou le mémento annexé (Imprimer le texte qui convient)
Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)

Auszug aus dem individuellen Konto
Extrait du compte individuel
Estratto del conto individuale

756.xxxx.xxxx.xx

Ausgleichskasse XY
Caisse de compensation
Cassa di compensazione

Brunner, Anton Hugo

Kassen-Nr.	12.04.1963	Heimatstaat/Etat d'origine/Stato d'origine: 100						Arbeitgeber oder Einkommensart Employeurs ou genre de revenu Datori di lavoro o genere del reddito
N° caisse N° cassa	1 (11 bzw. 13 Stellen)	2	3	4	5	6	7	
xxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xx	xx	xx-xx	xx	-xxxxxxxx A 0 D	5	
	1111111111	0						
	99999xxxx	1						
	8888888888	1						
	7777777xxx	1						
	6666666666	1						
	5555555555	1						
		2					5	
		3					5	
		4					1	
		5						
		8						
		18						
		9					5	
	Luogo Data							

1 Abrechnungsnum-
mer
Numéro d'affilié
Numero di affiliato

3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift
Part aux bonifications d'assistance
Parte degli accrediti d'assistenza

5 Beitragsjahr
Année de cotisation
Anno di contribuzione

7 Verzicht auf Rentnerfreibetrag (05) oder Rückvergütung der Beiträge (R)
Renonciation à la franchise pour les rentiers (05) ou remboursement des cotisations (R)
Rinuncia alla franchigia per i beneficiari di rendite (05) o rimborso dei contributi (R)

2 Einkommenscode
Code revenu
Codice reddito

4 Beitragsmonate (Beginn/Ende)
Mois de cotisation (début/fin)
Mesi di contribuzione (inizio/fine)

6 Einkommen
Revenu
Reddito

Beachten Sie die Rückseite oder das beigelegte Merkblatt (Zutreffender Text eindrucken)
Voir au verso ou le mémento annexé (Imprimer le texte qui convient)
Vedasi il retro o il promemoria allegato (Stampare il testo che conviene)

Allegato 6: Prescrizioni per l'emissione dei certificati di assicurazione

1. Testi standard per il CA e la relativa lettera di supporto

1.1 Testo per il certificato di assicurazione AVS/AI in generale

Deutsch	Français	Italiano
<p><i>Guten Tag Herr Muster (frei)</i></p> <p>Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Versicherungsausweis AHV-IV zuzustellen. Sie sind bei der AHV und IV unter der angegebenen AHV-Nummer angemeldet.</p> <p>Ihr Versicherungsausweis erleichtert Ihnen die Formalitäten im Zusammenhang mit der AHV und der IV: z. B. bei Stellenwechsel, Wechsel in die Selbständigkeit, bei der Anmeldung für die Altersrente oder für Leistungen der IV.</p> <p>Abweichungen von den bisherigen Namensschreibweisen können auftreten, weil die AHV/IV neu die offiziellen Daten des jeweils massgebenden Zivilstands- resp. Ausländerregisters und in Ausnahmefällen die Informationen eines gültigen Identitätsnachweises verwendet.</p> <p>Bei Fehlern auf dem Versicherungsausweis wenden Sie sich bitte umgehend an uns.</p> <p>Wenn Sie Fragen zu Ihrer Alters- oder Invalidenversicherung haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.</p> <p><i>Wir grüssen Sie freundlich (frei)</i></p>	<p><i>Madame, Monsieur (au choix)</i></p> <p>Vous trouverez ci-joint votre certificat d'assurance AVS/AI. C'est sous le numéro AVS susmentionné que vous êtes enregistré-e (au choix) à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.</p> <p>Votre certificat facilitera vos démarches administratives avec l'AVS ou l'AI en cas de changement d'activité ou lors d'une demande de prestations, par exemple.</p> <p>Comme l'AVS/AI utilise désormais les données officielles telles qu'elles figurent dans l'état civil ou le registre des étrangers ou, exceptionnellement, tire ces informations d'une pièce d'identité valable, il se peut que l'orthographe du nom diffère par rapport à celle figurant sur le certificat précédent.</p> <p>Nous vous remercions de nous signaler sans délai toutes erreurs figurant dans ce document.</p> <p>En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, (au choix) nos salutations distinguées</p>	<p><i>Egregio signor ..., Gentile signora ...,</i></p> <p>in allegato trova il nuovo certificato di assicurazione AVS/AI. Lei è ora iscritto/a nel registro degli assicurati dell'AVS/AI sotto questo numero AVS.</p> <p>Il certificato di assicurazione le faciliterà le pratiche relative all'AVS e all'AI, ad esempio in caso di cambiamento d'impiego, di avvio di un'attività lucrativa indipendente o di richiesta di una rendita di vecchiaia o di prestazioni AI.</p> <p>Poiché l'AVS/AI utilizza ora i dati ufficiali contenuti nel relativo registro di stato civile o degli stranieri e in casi eccezionali le informazioni fornite da un documento d'identità valido, non si possono escludere differenze rispetto alla grafia dei nomi usata finora.</p> <p>È invitato ad annunciare immediatamente ogni errore o lo smarrimento del certificato.</p> <p>Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni concernenti la sua assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e le inviamo cordiali saluti.</p>

1.2 Text für Versicherungsausweis AHV/IV bei MZR 15

Deutsch	Français	Italiano
<p><i>Guten Tag Herr Muster (frei)</i></p> <p>Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Versicherungsausweis AHV-IV zuzustellen. Sie sind bei der AHV und IV unter der angegebenen AHV-Nummer angemeldet.</p> <p>Sie erhalten diesen Ausweis, weil Ihre Personalien geändert oder berichtigt wurden.</p> <p>Ihr Versicherungsausweis erleichtert Ihnen die Formalitäten im Zusammenhang mit der AHV und der IV: z. B. bei Stellenwechsel, Wechsel in die Selbständigkeit, bei der Anmeldung für die Altersrente oder für Leistungen der IV.</p> <p>Abweichungen von den bisherigen Namensschreibweisen können auftreten, weil die AHV/IV neu die offiziellen Daten des jeweils massgebenden Zivilstands- resp. Ausländerregisters und in Ausnahmefällen die Informationen eines gültigen Identitätsnachweises verwendet.</p> <p>Bei Fehlern auf dem Versicherungsausweis wenden Sie sich bitte umgehend an uns.</p> <p>Wenn Sie Fragen zu Ihrer Alters- oder Invalidenversicherung haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.</p> <p><i>Wir grüssen Sie freundlich (frei)</i></p>	<p><i>Madame, Monsieur, (au choix)</i></p> <p>Vous trouverez ci-joint votre nouveau certificat d'assurance AVS/AI qui annule et remplace le précédent. Ce nouveau certificat est établi parce que vos données personnelles ont changé ou ont été corrigées.</p> <p>Votre certificat facilitera vos démarches administratives avec l'AVS ou l'AI en cas de changement d'activité ou lors d'une demande de prestations, par exemple.</p> <p>Comme l'AVS/AI utilise désormais les données officielles telles qu'elles figurent dans l'état civil ou le registre des étrangers ou, exceptionnellement, tire ces informations d'une pièce d'identité valable, il se peut que l'orthographe du nom diffère par rapport à celle figurant sur le certificat précédent.</p> <p>Nous vous remercions de nous signaler sans délai toutes erreurs figurant dans ce document.</p> <p>En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, (au choix) nos salutations distinguées.</p>	<p><i>Egregio signor ..., Gentile signora ...,</i></p> <p>in allegato trova il nuovo certificato di assicurazione AVS/AI. Lei è ora iscritto/a nel registro degli assicurati dell'AVS/AI sotto questo numero AVS.</p> <p>Le inviamo questo certificato perché i suoi dati personali sono stati modificati o corretti.</p> <p>Il certificato di assicurazione le faciliterà le pratiche relative all'AVS e all'AI, ad esempio in caso di cambiamento d'impiego, di avvio di un'attività lucrativa indipendente o di richiesta di una rendita di vecchiaia o di prestazioni AI.</p> <p>Poiché l'AVS/AI utilizza ora i dati ufficiali contenuti nel relativo registro di stato civile o degli stranieri e in casi eccezionali le informazioni fornite da un documento d'identità valido, non si possono escludere differenze rispetto alla grafia dei nomi usata finora.</p> <p>È invitato ad annunciare immediatamente.</p> <p>Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni concernenti la sua assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le inviamo cordiali saluti.</p>


1.3 Text für Versicherungsausweis AHV/IV bei MZR 31

Deutsch	Français	Italiano
<p><i>Guten Tag Herr Muster (frei)</i></p> <p>Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Versicherungsausweis AHV-IV zuzustellen. Sie sind bei der AHV und IV unter der angegebenen AHV-Nummer angemeldet.</p> <p>Dieser Ausweis ersetzt Ihren bisherigen.</p> <p>Ihr Versicherungsausweis erleichtert Ihnen die Formalitäten im Zusammenhang mit der AHV und der IV: z. B. bei Stellenwechsel, Wechsel in die Selbständigkeit, bei der Anmeldung für die Altersrente oder für Leistungen der IV.</p> <p>Abweichungen von den bisherigen Namensschreibweisen können auftreten, weil die AHV/IV neu die offiziellen Daten des jeweils massgebenden Zivilstands- resp. Ausländerregisters und in Ausnahmefällen die Informationen eines gültigen Identitätsnachweises verwendet.</p> <p>Bei Fehlern auf dem Versicherungsausweis wenden Sie sich bitte umgehend an uns.</p> <p>Wenn Sie Fragen zu Ihrer Alters- oder Invalidenversicherung haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.</p> <p><i>Wir grüssen Sie freundlich (frei)</i></p>	<p><i>Madame, Monsieur, (au choix)</i></p> <p>Vous trouverez ci-joint votre certificat d'assurance AVS/AI.</p> <p>Votre certificat facilitera vos démarches administratives avec l'AVS ou l'AI en cas de changement d'activité ou lors d'une demande de prestations, par exemple.</p> <p>Comme l'AVS/AI utilise désormais les données officielles telles qu'elles figurent dans l'état civil ou le registre des étrangers ou, exceptionnellement, tire ces informations d'une pièce d'identité valable, il se peut que l'orthographe du nom diffère par rapport à celle figurant sur le certificat précédent.</p> <p>Nous vous remercions de nous signaler sans délai toutes erreurs figurant dans ce document.</p> <p>En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, (au choix) nos salutations distinguées.</p>	<p><i>Egregio signor ..., Gentile signora ...,</i></p> <p>in allegato trova il nuovo certificato di assicurazione AVS/AI. Lei è ora iscritto/a nel registro degli assicurati dell'AVS/AI sotto questo numero AVS.</p> <p>Questo certificato sostituisce quello precedente.</p> <p>Il certificato di assicurazione le faciliterà le pratiche relative all'AVS e all'AI, ad esempio in caso di cambiamento d'impiego, di avvio di un'attività lucrativa indipendente o di richiesta di una rendita di vecchiaia o di prestazioni AI.</p> <p>Poiché l'AVS/AI utilizza ora i dati ufficiali contenuti nel relativo registro di stato civile o degli stranieri e in casi eccezionali le informazioni fornite da un documento d'identità valido, non si possono escludere differenze rispetto alla grafia dei nomi usata finora.</p> <p>È invitato ad annunciare immediatamente.</p> <p>Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni concernenti la sua assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e le inviamo cordiali saluti.</p>

1.4 Text für Versicherungsausweis AHV/IV bei MZR 33

Deutsch	Français	Italiano
<p><i>Guten Tag Herr Muster (frei)</i></p> <p>Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Versicherungsausweis AHV-IV zuzustellen. Sie sind bei der AHV und IV unter der angegebenen AHV-Nummer angemeldet.</p> <p>Dieser Ausweis ersetzt Ihre bisherigen Ausweise.</p> <p>Ihr Versicherungsausweis erleichtert Ihnen die Formalitäten im Zusammenhang mit der AHV und der IV: z. B. bei Stellenwechsel, Wechsel in die Selbständigkeit, bei der Anmeldung für die Altersrente oder für Leistungen der IV.</p> <p>Abweichungen von den bisherigen Namensschreibweisen können auftreten, weil die AHV/IV neu die offiziellen Daten des jeweils massgebenden Zivilstands- resp. Ausländerregisters und in Ausnahmefällen die Informationen eines gültigen Identitätsnachweises verwendet.</p> <p>Bei Fehlern auf dem Versicherungsausweis wenden Sie sich bitte umgehend an uns.</p> <p>Wenn Sie Fragen zu Ihrer Alters- oder Invalidenversicherung haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft.</p> <p><i>Wir grüssen Sie freundlich (frei)</i></p>	<p><i>Madame, Monsieur, (au choix)</i></p> <p>Vous trouverez ci-joint votre nouveau certificat d'assurance AVS/AI qui annule et remplace les précédents.</p> <p>Votre certificat facilitera vos démarches administratives avec l'AVS ou l'AI en cas de changement d'activité ou lors d'une demande de prestations, par exemple.</p> <p>Comme l'AVS/AI utilise désormais les données officielles telles qu'elles figurent dans l'état civil ou le registre des étrangers ou, exceptionnellement, tire ces informations d'une pièce d'identité valable, il se peut que l'orthographe du nom diffère par rapport à celle figurant sur le certificat précédent.</p> <p>Nous vous remercions de nous signaler sans délai toutes erreurs figurant dans ce document.</p> <p>En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, (au choix) nos salutations distinguées.</p>	<p><i>Egregio signor ..., Gentile signora ...,</i></p> <p>in allegato trova il nuovo certificato di assicurazione AVS/AI. Lei è ora iscritto/a nel registro degli assicurati dell'AVS/AI sotto questo numero AVS.</p> <p>Questo certificato sostituisce quelli precedenti.</p> <p>Il certificato di assicurazione le faciliterà le pratiche relative all'AVS e all'AI, ad esempio in caso di cambiamento d'impiego, di avvio di un'attività lucrativa indipendente o di richiesta di una rendita di vecchiaia o di prestazioni AI.</p> <p>Poiché l'AVS/AI utilizza ora i dati ufficiali contenuti nel relativo registro di stato civile o degli stranieri e in casi eccezionali le informazioni fornite da un documento d'identità valido, non si possono escludere differenze rispetto alla grafia dei nomi usata finora.</p> <p>È invitato ad annunciare immediatamente.</p> <p>Siamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni concernenti la sua assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e le inviamo cordiali saluti.</p>

1.5 Istruzioni per la stampa del certificato di assicurazione



The image shows a template for an insurance certificate. It features a grey header with the AHV-AI logo on the left and the title in four languages on the right. Below the header, the fields are filled with the following text:

MUSTER
Name / Nom / Cognome / Num / Name

HANS
Vorname / Prénom / Nome / Prenom / First Name

TT.MM.JJJJ
Geburtsdatum / Date de naissance / Data di nascita / Data da naschientscha / Date of birth

752.1234.5678.90
AHV-Nummer / N° d'AVS / N° d'AVS / Nr AVS / OASI Number

Caratteri grandi: Arial, dimensione del carattere 10 punti, normale, in maiuscolo

Caratteri piccoli: Arial, dimensione del carattere 5 punti, normale

Margine sinistro: 5 mm (allineato al margine sinistro del logo)

Margine superiore: 3 mm di distanza dal margine inferiore della parte grigia

Margine inferiore: 3 mm

Nota bene: l'anno deve sempre essere scritto per intero (4 cifre).

Allegato 7: Verifica del numero di controllo

A. Struttura del numero AVS

x _{n-12}	x _{n-11}	x _{n-10}	x _{n-9}	x _{n-8}	x _{n-7}	x _{n-6}	x _{n-5}	x _{n-4}	x _{n-3}	x _{n-2}	x _{n-1}	x _n
Codice nazionale			Numero a 9 cifre									Numero di controllo
7	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7

B. Logica del numero di controllo

Il numero di controllo corrisponde all'ultima cifra (x_n) ed è determinato nel modo seguente:

- Le cifre del numero d'assicurato sono dapprima moltiplicate alternativamente per 3 e per 1, procedendo da destra a sinistra, a partire dalla penultima (x_{n-1}). In seguito si sommano tutti i prodotti:
Somma intermedia = (3x_{n-1}) + (1x_{n-2}) + (3x_{n-3}) ...
- Alla somma intermedia viene poi aggiunta la cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10: questa cifra è il numero di controllo x_n.

Osservazione:

Se la somma intermedia corrisponde a un multiplo di 10, il numero di controllo è 0.

C. Illustrazione del principio

Numero AVS	7	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	→ ? ←
Moltiplicatore	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
Risultato	7	15	6	3	2	9	4	15	6	21	8	27	← Somma intermedia: 123
Cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10	130 è il multiplo di 10 successivo alla somma intermedia (123).												
	La cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10 è dunque 7 □ →											? = 7	